SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

93ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 16 MARZO 1988

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente LAMA
e del vice presidente SCEVAROLLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Variazioni nella composizione 3

SUL DECIMO ANNIVERSARIO DEL SEQUESTRO DI ALDO MORO E DELL'ECCIDIO DELLA SUA SCORTA

PRESIDENTE 3

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 4

DISEGNI DI LEGGE

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo comma, del Regolamento:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» **(923)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

MURMURA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 5
TARAMELLI *(PCI)* 5
* ELIA *(DC)* 6
PONTONE *(MSI-DN)* 7

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 882:

PRESIDENTE 8
* PATRIARCA *(DC)* 8

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 febbraio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» **(882)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*):

* PATRIARCA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 8, 15, 23
AGNELLI Arduino *(PSI)* 12
* PICANO *(DC)* 13
* CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo* 15, 23, 27
VETTORI *(DC)* 22, 24
* RIZ *(Misto-SVP)* 23
BERTOLDI *(PCI)* 24
MANCIA *(PSI)* 25
NOCCHI *(PCI)* 26

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 28

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 844:

PRESIDENTE 28, 29
MELOTTO *(DC)* 28

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» **(844)** (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria»:

MELOTTO *(DC), relatore* 29, 36, 40
SIGNORELLI *(MSI-DN)* 31, 50
* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità* 36
* RIVA *(Sin. Ind.)* 47
* NATALI *(PSI)* 47
CONDORELLI *(DC)* 47
DIONISI *(PCI)* 49
* SIRTORI *(Misto-Lista Verde)* 52

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 53

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 842:

PRESIDENTE 53
MONTRESORI *(DC)* 53

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» **(842)** (*Relazione orale*)

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»:

MONTRESORI *(DC), relatore* ..... *Pag.* 54, 58, 59
ALIVERTI *(DC)* 57, 58
* COSTA, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* ..... 58 e *passim*
FILETTI *(MSI-DN)* 64
PAGANI *(PSDI)* 66
* LIBERTINI *(PCI)* 67
BOSCO *(DC)* 69
SIGNORI *(PSI)* 70

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE 72

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1988 72

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 74
Assegnazione 75
Presentazione di relazioni 78
Nuova classificazione 78

GOVERNO

Trasmissione di documenti 78
Richieste di parere per nomine in enti pubblici. 79

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 80

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni . 80
Annunzio 80

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 18,10*).

DI LEMBO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del 12 marzo.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bausi, Casoli, Citaristi, Lops, Nieddu, Perina, Torlontano, Ulianich, Vesentini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Andò, Battello, Onorato, Tossi Brutti, Toth, Zanella, a Genova, per attività della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa; Pieralli, all'Aja, per attività dell'UEO.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Comunico di aver chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, di cui alla legge 16 febbraio 1987, n. 81, il senatore Pinto, in sostituzione del senatore Lombardi, dimissionario.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Sul decimo anniversario del sequestro di Aldo Moro e dell'eccidio della sua scorta

PRESIDENTE. (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). Onorevoli colleghi, dieci anni fa, in via Mario Fani, dopo che erano stati uccisi i cinque uomini della scorta (il maresciallo Oreste Leonardi, l'appuntato Domenico Ricci e gli agenti Raffaele Jozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi) Aldo Moro, Presidente della Democrazia cristiana, era sequestrato per essere poi, dopo 55 giorni di prigionia, barbaramente assassinato. Costituì quello il momento culminante della sfida terroristica allo Stato, il cui obiettivo fondamentale era il riconoscimento delle Brigate rosse come potere

legittimo, antagonista dello Stato stesso. Di quella minaccia, Moro – una delle figure più emblematiche dell'Italia democratica, lo statista che aveva guidato la fase dell'emergenza dopo la fase del centro-sinistra – era divenuto bersaglio principale, anche perchè la sua morte avrebbe interrotto quella che, nel suo pensiero, doveva essere la terza fase, di calcolato allargamento del respiro democratico del paese.

È impossibile per me e per tutti voi dimenticare il senso di sgomento che percorse quel giorno le forze politiche e questa stessa Assemblea alla notizia del rapimento di Aldo Moro, quando fu subito chiaro che da quel momento nulla sarebbe stato più come prima. Tutto poteva crollare. Sotto i colpi del terrorismo il nostro ordinamento costituzionale correva l'estremo rischio di essere sopraffatto.

Il rapimento di Moro pose alla democrazia italiana due grandi problemi: quello della lotta contro il terrorismo e quello, nell'immediato più angoscioso, della trattativa con le Brigate rosse. Su questi temi la scelta fu obbligata, fu una scelta che costò tante sofferenze anche e soprattutto ai compagni di partito dell'onorevole Moro, ma che è stata il primo passo per la sconfitta del partito armato, maturata grazie alla larga convergenza che in materia si mantenne tra le forze costituzionali, anche oltre le divisioni e le contrapposizioni politiche, e grazie allo sforzo coraggioso delle forze dell'ordine e della magistratura, nella solidarietà operante della nazione, a cominciare dal mondo del lavoro.

Onorevoli colleghi (e un particolare pensiero va ai colleghi della Democrazia cristiana), è con queste consapevolezze che vogliamo ricordare il sacrificio di Aldo Moro, oggi che si compiono dieci anni da quel tragico 16 marzo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, testè conclusasi, ha all'unanimità concesso la deroga perchè l'Assemblea esamini i provvedimenti istitutivi delle Commissioni d'inchiesta sulla mafia, sul terrorismo e sulla condizione dell'aziano, nonchè il disegno di legge di ratifica degli accordi concernenti la proroga della partecipazione italiana alla MFO.

Tali provvedimenti saranno discussi in una seduta che avrà luogo domani, alle ore 10, dopo l'eventuale seguito dell'esame dei decreti-legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

Deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma terzo, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni» (923) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sulle conclusioni adottate dalla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, terzo

comma, del Regolamento, in ordine al disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quest'oggi la 1ª Commissione a maggioranza, ha ritenuto sussistenti i requisiti di costituzionalità in ordine al decreto-legge n. 25 dell'8 febbraio 1988, con il quale si stabiliscono nuove norme in materia di assistenza agli invalidi civili ultrasessantacinquenni.

Questo provvedimento, che in buona sostanza costituisce una normativa meramente transitoria e che consente all'Istituto nazionale per la previdenza sociale di continuare l'erogazione delle pensioni già liquidate, rappresenta un fatto nuovo: non è pertanto ipotizzabile che esso costituisca una reiterazione di un precedente decreto-legge.

Tale constatazione, su cui la 1ª Commissione si è lungamente soffermata, legittima ulteriormente la richiesta che l'Aula sanzioni con il suo voto la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Certo, in sede di esame di merito del provvedimento, sarà necessario valutarlo con molta attenzione per evitare ulteriori ritardi e di vulnerare le posizioni giuridiche di altri cittadini che si trovano in situazioni quasi identiche.

Comunque, i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dalla Costituzione sono pienamente riscontrabili nel provvedimento, con il quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale viene autorizzato ad erogare le pensioni già liquidate. Quindi, non vi è alcuna innovazione, nessun nuovo beneficio viene concesso, trattandosi soltanto del riconoscimento di quanto già previsto.

Senza l'emanazione di questo decreto-legge, circa 200.000 cittadini italiani sarebbero stati privati di questo minimo contributo.

Pertanto, raccomando all'Aula di esprimersi favorevolmente in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione per il disegno di legge in esame.

Presidenza del vice presidente LAMA

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la scorsa settimana, con tempestività e sensibilità, il presidente Spadolini sottopose all'attenzione delle Commissioni 1ª e 13ª, e poi di quest'Aula, le questioni sollevate dalla censura della Corte costituzionale circa la reiterazione dei decreti-legge.

Sull'argomento è intervenuto autorevolmente anche il Presidente della Repubblica. Pertanto, a mio avviso, abbiamo il dovere di considerare con estrema attenzione la presentazione di decreti-legge, proprio in relazione alle

osservazioni e alle censure della Corte costituzionale circa l'omogeneità dei decreti-legge e l'uso e l'abuso della reiterazione di tali strumenti normativi e di valutare quindi se non ci si trovi ancora nella stessa fattispecie.

Questo decreto-legge non può rientrare in quello che si dice «un caso di scuola», non si tratta di una vera reiterazione.

Al nostro esame è ormai soltanto un comma di un articolo contenuto nel testo originario del decreto-legge. Anche questo comma non ripete letteralmente le disposizioni contenute nel provvedimento precedente, che è decaduto. Pertanto, pur con qualche riserva, perchè la materia è comunque la stessa, anche se il decreto è stato in larga parte modificato e si è notevolmente ridotta la sua efficacia, come già abbiamo preannunciato questa mattina in Commissione, ci asterremo dal voto. Questo, però, non ci fa dimenticare, signor Presidente, che ancora una volta siamo di fronte ad un decreto di contenuto modesto, a fronte del problema complessivo degli invalidi civili.

Ho detto prima che ci asterremo, ma non possiamo non riproporre in quest'Aula, come più volte abbiamo fatto in passato, l'esigenza di una rifoma in tutta la materia dell'invalidità; tant'è che con la legge finanziaria 1987 presentammo anche un emendamento che prevedeva una piccola appostazione di spesa per attivare questa riforma. Quell'emendamento fu respinto: si disse allora che non era necessario, che comunque si sarebbe avviata la riforma; siamo ormai al marzo 1988 e non è successo nulla. Quindi riteniamo sia necessario risolvere una questione così delicata come quella al nostro esame con questa misura che noi consideriamo «tampone» non possiamo però non denunciare che si continua nell'emanazione di decreti (questo è uno dei casi) e ci si arriva soltanto perchè il Governo non provvede a riordinare una materia tanto importante sulla quale occorre, invece, operare urgentemente.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, colleghi senatori, prendo la parola per una brevissima dichiarazione. Dobbiamo attenderci nei prossimi giorni che continui la riflessione sulla sentenza n. 302 della Corte costituzionale, dando luogo anche ad interpretazioni «estremizzanti» che tenderanno a precludere in modo assoluto qualsiasi reiterazione anche apparente, come considero questa del decreto-legge che siamo chiamati ad esaminare in sede di legge di conversione. Parlo di reiterazione apparente perchè, a mio avviso, non conta tanto l'argomento o l'atto «decreto-legge» per parlare di reiterazione, quanto invece il contenuto e la normativa che forma oggetto del decreto. Mentre il primo decreto del Governo conteneva norme di interpretazione autentica, in questo caso non solo è scomparsa questa interpretazione autentica, ma direi che è venuto meno anche il presupposto interpretativo; esso si poteva ritenere collegato a quello che la Camera ha fatto scomparire, anche a prescindere da quel che aveva fatto scomparire il Governo.

Mi riferisco al fatto che il decreto-legge prevede la prestazione della pensione solo nel caso in cui queste pensioni siano già state liquidate dall'INPS. Non basta dunque, in base a questa dizione del decreto, la presentazione delle domande, come era previsto nel disegno di legge di

conversione presentato alla Camera, ma l'accento cade esclusivamente sulla liquidazione già avvenuta in sede INPS.

Cade così, a mio avviso, quel collegamento costituito dalla presentazione della domanda stabilito dal testo governativo, cui inseriva il permanere di un tipo di interpretazione che, invece, a mio avviso, più non sussiste. Si tratta dunque di una sanatoria *ad personam,* che presuppone il blocco operato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, derivante dalla interpretazione del Consiglio di Stato e di altri giudici; ciò in quanto l'attuale decreto, torno a ripeterlo, si limita solo a valorizzare le liquidazioni già avvenute in sede di istituto.

Ho voluto sottolineare questo aspetto perchè, secondo me, il fatto che si tratti di una reiterazione apparente e non sostanziale è legato al contenuto del provvedimento, che è puramente e semplicemente di sanatoria. Se cambiasse il contenuto, verrebbe messo in dubbio il carattere di reiterazione apparente che, oggi come oggi, ci lascia perfettamente tranquilli sulla costituzionalità del provvedimento.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, colleghi senatori, più volte in quest'Aula e in Commissione abbiamo espresso il nostro punto di vista affermando che non eravamo disposti ad accettare e votare decreti-legge reiterati.

La giustezza della nostra posizione è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale e dallo stesso Presidente della Repubblica, che hanno richiamato il Governo al suo dovere di non reiterare i decreti-legge.

Questa mattina in Commissione abbiamo espresso le nostre riserve ed i nostri dubbi sul decreto al nostro esame, chiedendoci se di trattasse o meno della reiterazione del decreto n. 495. Esaminando a fondo i due decreti abbiamo rilevato che la reiterazione da un lato può essere considerata apparente, ma dall'altro anche sostanziale. Possiamo, infatti, dire che ambedue i decreti sono interpretativi della legge ed ambedue possono definirsi come decreti di sanatoria del parere emesso dal Consiglio di Stato.

Ci troviamo di fronte a un caso particolare: qualora fosse stato tenuto in vita il decreto nella sua totalità e particolarmente i primi tre commi dell'articolo 1, avremmo potuto dire di trovarci di fronte a un nuovo decreto; invece nel momento in cui la Camera dei deputati ha emendato l'articolo 1 e ha soppresso il secondo e il terzo comma, possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una reiterazione del decreto n. 495.

Tuttavia, pur mantenendo i nostri dubbi e le nostre perplessità desideriamo che il presente decreto-legge passi all'esame dell'Aula: non ci sentiamo di votare contro la sussistenza dei presupposti di costituzionalità proprio per le giuste aspettative dei pensionati, degli invalidi e dei sordomuti.

Per tali considerazioni, il nostro Gruppo si asterrà per non condannare questo decreto, la cui reiterazione tuttavia consideriamo non solo apparente, ma anche sostanziale.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni adottate dalla prima Commissione permanente, favorevoli alla sussistenza dei presupposti di

necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il disegno di legge n. 923.

Sono approvate.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 882

PATRIARCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PATRIARCA. A nome della 8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 882, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 febbraio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Patriarca si intende accolta.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico» (882) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico», già approvato dalla Camera dei deputati, e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* PATRIARCA, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il presente provvedimento, che ritorna all'esame di quest'Aula, è la risposta puntuale con la quale il Governo ed il Ministro in modo particolare

hanno inteso corrispondere agli orientamenti emersi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 26 novembre 1987, relativamente ad una serie di ricorsi che erano stati avanzati, a seguito di approvazione del provvedimento, dalla regione Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Per la verità i ricorsi erano molteplici, ma la Corte si è particolarmente soffermata e ha censurato solamente alcuni aspetti della normativa: ciò pur avendo, in una argomentazione abbastanza ampia, impegnato gran parte della sua pronuncia sui criteri di ripartizione tra le competenze del Governo centrale e quelle che dovevano rimanere alle regioni, non solo per la materia dell'impiantistica sportiva, ma complessivamente per tutta l'attività sportiva (sia essa di carattere agonistico, che fa capo al Ministero, sia per l'attività formativa di base, che rimane di competenza esclusiva delle regioni).

Il Governo, nel prendere atto di questi rilievi, avrebbe potuto pedissequamente seguire anche questa sorta di ripartizione di competenze operata dalla Corte; il Governo ha voluto però approfondire anche il dato di riferimento con il quale la Corte aveva sottolineato l'esigenza di una divisione equa ed effettiva delle competenze. Il Governo ha tenuto conto della complessità di questa operazione e della difficoltà di individuare realisticamente l'ambito delle discipline agonistiche da quelle di formazione di base, perchè molte volte le due realtà sono interagenti. Per parte sua, la Commissione, se avesse proposto che fosse letteralmente tradotto il dato della sentenza della Corte, certamente non avrebbe contribuito a recare chiarezza ad un provvedimento che nella sua esecuzione ha incontrato notevoli difficoltà.

Perciò il testo che si presenta all'esame dell'Aula (che è stato anche oggetto di approfondimento nell'altro ramo del Parlamento, nella Commissione di merito e nelle varie Commissioni che hanno sottolineato, con il proprio parere positivo di competenza, la linearità sotto i vari aspetti costituzionali e finanziari dello stesso), ci ha fornito l'opportunità di apprezzare la indicazione con la quale il Governo ha inteso risolvere anche queste anomalie, che potevano sorgere proprio per effetto della complessità della materia trattata.

Pertanto, nel corso dell'esame di questo provvedimento - a parte le opportune correzioni che sono state operate, in modo particolare salvaguardando l'autonomia delle province di Trento e di Bolzano in materia, così come recitano i singoli Statuti - si è voluto risolvere le eventuali anomalie che potessero insorgere tra quelle iniziative che vanno ascritte segnatamente alle regioni e quelle che invece fanno capo, nella loro totalità, all'attività del Governo attraverso la istituzione di un comitato nazionale di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. Questo comitato, presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e nel quale sono rappresentate tutte le regioni, non solo programma, ma individua anche - attraverso un censimento che sarà operato sul territorio nazionale - le zone di maggiore carenza di impiantistica sportiva di base. È prevista la consultazione di un'apposita commissione tecnica composta, oltre che dal Ministro, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo, cioè i massimi vertici tecnici e finanziari che possono consentire un intervento. Il comitato, nell'operazione di raccordo operata dal Governo attraverso la presidenza da parte del Ministro, certamente servirà a riequilibrare tutto quello che si è

registrato nel corso di questi anni nella materia (anche quella delegata alle regioni), offrendo comunque la possibilità, nella ripartizione, di tener conto delle esigenze in modo particolare delle aree più sprovviste (mi riferisco segnatamente al Mezzogiorno).

Nonostante il fatto che in questo provvedimento venga ribadita la riserva del 40 per cento delle risorse disponibili per le realtà operanti nel Mezzogiorno - poichè si registra un divario tra alcune regioni che sono state molto attive ed attente nell'organizzare una serie di interventi di impiantistica di base e molte regioni meridionali, dove addirittura vi è al riguardo un'assenza quasi totale della struttura pubblica - si avverte l'esigenza, attraverso il coordinamento e l'opera di riequilibrio operata dal Ministro, di corrispondere ad una serie di necessità che sono state anche rappresentate in questa Aula, nel momento in cui il provvedimento di merito veniva sottoposto all'esame del Parlamento.

Ritengo che con il nuovo e coerente assetto ordinamentale che emerge dalle proposte avanzate in questo provvedimento, e anche attraverso alcune opportune correzioni che sono state operate nell'altro ramo del Parlamento, avremo a disposizione uno strumento di natura legislativa veramente idoneo a fronteggiare la grande carenza che investe questo settore: ciò anche se certamente - come è stato sempre sottolineato nei vari dibattiti che si sono svolti - il provvedimento non sarà assolutamente risolutivo rispetto alle esigenze di fondo, in modo particolare per lo sport formativo, per la realizzazione delle indispensabili strutture.

Sappiamo però che il Governo ha già approntato un disegno di legge organico, recante un piano generale delle attività sportive che certamente risolverà le varie contraddizioni esistenti attraverso un opportuno approfondimento, dando anche risposte programmatiche e definitive alla soluzione dei problemi che riguardano questo particolare settore. Abbiamo fiducia che questo provvedimento complessivo, che sta per essere presentato dal Governo, costituirà una riposta coerente, incidente e veramente all'altezza di una società civile qual è la nostra.

Il provvedimento, d'altra parte, contiene anche alcune precisazioni in ordine alla situazione finanziaria. Il Ministro, certamente in sede di replica, riferirà al Senato sull'indicazione fornita da un opportuno emendamento presentato alla Camera relativamente al tasso di interesse sui mutui da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo. Allo stesso modo, mi fa piacere sottolineare il recepimento in questo provvedimento, di alcuni emendamenti intesi ad accelerare la spesa pubblica in questo settore evitando il crearsi di residui passivi.

Noi usiamo la decretazione di urgenza per l'impiantistica sportiva e poi magari le amministrazioni interessate e le regioni, ritardando la presentazione di progetti, fanno saltare tutte le indicazioni di carattere temporale. Pertanto mi è sembrata quanto mai opportuna la norma introdotta da parte del Governo nel disegno di legge, in base alla quale, trascorso un determinato periodo di tempo, i soggetti che non hanno ottemperato alla presentazione dei progetti e delle domande perderanno lo stanziamento che andrà a favore di altri soggetti, che sono stati più attenti e più attivi nell'ambito della stessa regione. Questo è un dato positivo che va sottolineato, perchè è necessario in modo particolare che gli stessi elettori, che dovranno giudicare i comportamenti degli amministratori, tengano conto anche della loro volontà e capacità di assicurare con tempestività la

soluzione ai problemi che interessano le strutture civili e sociali nell'ambito del nostro territorio. Anche con questa sorta di penalizzazione, certamente il dato politico di condanna sarà un'indicazione abbastanza significativa per spingere perlomeno l'elemento umano ad evitare i soliti ritardi: si eviterebbe così anche il deprecato ricorso ai residui passivi che in una certa misura sono il dato di una situazione oggettiva, ma in buona parte attengono anche alla responsabilità dei singoli soggetti.

Ho letto che alla Camera su questo provvedimento è stato presentato un emendamento soppressivo e c'è stato un seguito di quel dibattito, ma io ritengo che in questa sede vada ribadita l'esigenza e la necessità di lasciare questa norma: essa serve oltretutto, in questo settore particolare, ad accelerare i programmi di attuazione e di spesa che sono stati individuati nel provvedimento stesso.

Perciò voglio raccomandare all'Assemblea un esame rapido ma approfondito del provvedimento ed un'approvazione rapida che ne consenta la conversione in legge evitando ulteriori rinvii.

Si tenga conto anche che la sentenza della Corte costituzionale ha interrotto un circuito operativo del quale va dato atto al Ministro, che aveva già predisposto tutti gli adempimenti necessari per attuare il programma che era venuto dalla volontà del Parlamento più che dalle sue scelte; infatti le famose lettere *b*) e *c*), che contengono impegni sulle strutture agonistiche e sulle strutture di base, sono state il risultato di un dibattito nel quale il provvedimento originario di dotazione di impianti o di interventi su impianti sportivi per i campionati mondiali di calcio ha rappresentato il prodotto di una volontà chiaramente espressa dal Parlamento: esso ha anche individuato, attraverso il ricorso alla Cassa depositi e prestiti e al credito sportivo, le fonti di finanziamento più opportune per mettere in grado il Governo di portare avanti questo limitato ma interessante programma di costruzione di strutture polifunzionali al servizio delle attività sportive.

Io ritengo, pertanto, che l'esame che si svolgerà in questa Aula ci consentirà non solo di rilevare una serie di apprezzabili interventi correttivi da parte del Governo – voglio qui ricordare la creazione della segreteria tecnica composta paritariamente da funzionari dell'amministrazione centrale e da funzionari delle regioni, un organismo assai prezioso di consulenza per le amministrazioni interessate, di elaborazione delle istruttorie, le quali devono essere le più rapide possibile, e di tutta una serie di indicazioni che certamente quest'Aula avrà modo di apprezzare nel valutare complessivamente il decreto.

Da parte del senatore Vettori, il quale già in Commissione di merito aveva sollevato una serie ulteriore di problemi, è venuto un emendamento che fa ancora un richiamo agli statuti delle province autonome di Trento e Bolzano, e in particolare all'esclusività delle competenze in materia, competenze che d'altra parte sono state riconosciute nel disegno di legge; ma addirittura il senatore Vettori sottolinea la necessità di destinare le risorse finanziarie senza le finalizzazioni che noi qui abbiamo opportunamente indicato.

Mi rendo conto della necessità di garantire a quelle province che gli stanziamenti necessari per portare avanti le attività sportive, obbedendo allo spirito dello statuto, rientrino nell'ambito dei programmi formulati in regime di autonomia. Non è però assolutamente ipotizzabile che l'indicazione in ordine alle somme destinate a queste attività resti nella completa genericità.

Dovendosi trattare in questo disegno di legge degli investimenti relativi all'impiantistica sportiva, è chiaro che tutto quanto è demandato alle province autonome di Trento e Bolzano, nella ripartizione globale, rimane tale; tuttavia gli stanziamenti non possono rientrare tra le somme genericamente trasferite a quegli enti, perchè ciò lascerebbe loro la facoltà di destinare o meno le risorse all'impiantistica sportiva.

A me pare invece che la finalizzazione della destinazione sia essenziale, pur nel rispetto dell'autonomia che le province hanno invocato; ma non si può assolutamente prescindere da questa indicazione.

Perciò prego il collega Vettori, del quale pure ho apprezzato lo sforzo in difesa degli interessi delle province che egli rappresenta, di ritirare l'emendamento, tenuto conto che gli obiettivi veri che egli e i rappresentanti delle province autonome volevano raggiungere sono stati ampiamente conseguiti attraverso questo provvedimento posto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Agnelli Arduino. Ne ha facoltà.

AGNELLI ARDUINO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghe e colleghi, credo che in serena coscienza possiamo dare il nostro voto di approvazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge, presentato dal Governo in ossequio alle osservazioni contenute nella sentenza della Corte costituzionale n. 517 del 26 novembre 1987. Invero tale sentenza ci è stata resa nota quando il Ministro aveva già presentato il piano di riparto, predisposto in esecuzione della legge n. 65.

Tengo a ribadire l'importanza che assume questa legge, sia per quel che attiene agli impianti devoluti all'attività agonistica, ma soprattutto per quel che riguarda gli impianti di base, gli impianti polifunzionali.

Se è vero che bisognava fare salvi i diritti delle regioni, è però anche comprensibile da parte del Governo il desiderio del rispetto di determinati tempi, la scarsa simpatia per lungaggini e per la mancata utilizzazione delle risorse. A me sembra che la soluzione verso la quale si è andati sia la migliore; in particolare ritengo che sia da salutare con un'adesione particolarmente calda tutto l'insieme di organismi di raccordo che sono stati posti in essere con il presente provvedimento.

Quindi credo anch'io che si sia fatto molto bene a costituire un comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva; altrettanto valida è la scelta di comprendervi tutti i Presidenti delle giunte regionali, o delegati dai medesimi (gli assessori allo sport ove esistenti), ma anche quella di far sì che in prima convocazione le riunioni siano valide con la presenza di un terzo dei componenti. Questo sarà anche ottimo stimolo per la capacità di esercitare i propri diritti, laddove ci siamo dovuti rendere conto amaramente che spesso coloro i quali hanno determinati diritti non li esercitano.

Certo, questa non è una buona ragione per ignorare i titolari di quei diritti, e quindi è giusto che si tenga conto della posizione che nel nostro ordinamento hanno le regioni e delle competenze primarie ormai precisate; ma è anche da tener conto della necessità di raccordo con una programmazione nazionale sportiva della quale diamo atto al Governo, soprattutto con gli appuntamenti che già ci sono stati resi noti dal Ministro per la elaborazione di una politica più organica.

Accanto al riconoscimento della sensibilità che è stata mostrata dal Governo, allo scopo di stabilire specifici organi di raccordo, credo che possiamo senz'altro convenire con gli emendamenti che sono stati votati dai colleghi dell'altro ramo del Parlamento, in particolare con l'articolo 3, comma 2-*bis*, là dove si è stabilito l'ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni, composto da tre funzionari statali e da tre funzionari regionali, ai quali compete appunto di rendere esecutive le decisioni.

Credo che, dato che sappiamo che la legge n. 65 non è rimasta lettera morta, possiamo con serena coscienza votare la conversione in legge di questo decreto. Auspico che, usciti quanto prima dalla crisi, sia possibile al Governo portare avanti quei provvedimenti che già sono stati annunciati, allo scopo di assicurare in particolare quegli impianti di base necessari per far praticare lo sport alle più ampie cerchie di giovani; ciò anche se sono del tutto alieno dal disapprovare i provvedimenti che qui vengono presi e che tengono in considerazione le attività agonistiche.

In particolare mi è sembrata molto felice la scelta del Governo per la destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, che ha riformulato la lettera *b*) dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 1987 di una parte degli interventi previsti per la realizzazione di strutture polifunzionali a beneficio delle varie attività agonistiche. È auspicabile che questo sia un primo passo verso quell'impostazione più organica di una politica sportiva che ci è stata promessa e che noi sempre abbiamo sollecitato.

Quindi, a nome del Gruppo socialista, esprimo voto favorevole all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Picano.

Ne ha facoltà.

* PICANO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pur non comportando che una parziale soluzione delle problematiche connesse alla promozione e allo sviluppo dello sport nel nostro paese, la conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, al nostro esame è un notevole passo avanti per la futura definizione della legge-quadro sullo sport.

È innegabile l'importanza dell'attività fisica, sia dal punto si vista prettamente sanitario che sotto il non meno importante profilo di costruzione morale ed educativa dell'individuo.

La legge n. 65 del 1987, dichiarata parzialmente illegittima dalla Corte costituzionale, è stata senza dubbio innovativa per la tematica affrontata fino ad allora con scarsa partecipazione.

La necessità di modificare alcuni passi di tale legge ha portato a considerazioni di estrema importanza e alla costituzione di un comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva.

L'assoluta necessità di una stretta collaborazione tra Stato, regioni e comuni, sempre più importante per un corretto ed armonico sviluppo degli intendimenti e dei programmi, ha reso necessaria una modifica della legge n. 65 del 1987, adeguandola a quanto previsto dalla Costituzione.

La modifica che riguarda la patecipazione delle regioni ai programmi di intervento per l'impiantistica sportiva corrisponde a quanto di più auspicabile, almeno inizialmente, si potesse fare, fermo restando il fatto che la soluzione definitiva è ancora proiettata in avanti nel tempo.

La costituzione, inoltre, di un comitato coordinatore, composto dal Ministro del turismo e dello spettacolo e dagli assessori regionali, fornisce nuovo ossigeno e fa sperare in un più fattivo futuro.

Alcuni punti, però, rimangono ancora oscuri, come ad esempio il termine di presentazione da parte dei comuni dei programmi, nonchè la sanzione finanziaria, prevista dall'articolo 8, a carico delle amministrazioni locali non tempestive nella presentazione dei relativi progetti.

È nota la crisi in cui versano molti comuni, anche dal punto di vista delle strutture e del personale, e si potrebbe correre il rischio di aumentare il divario - per alcuni già notevolmente ampio - tra le diverse realtà locali in materia di impianti sportivi.

Non dimentichiamo inoltre l'annosa e per molti - troppi - versi ancora irrisolta questione Nord-Sud.

Non è forse necessario ricordare quanto sia diversa la realtà fra il Settentrione e il Mezzogiorno d'Italia, il quale ultimo, anche per le questioni sportive, non solo di impianti, si trova in uno stato di arretratezza. È necessaria quindi una presa di coscienza in modo da non penalizzare ulteriormente regioni già sufficientemente in crisi.

È auspicabile anche la concessione di mutui agevolati in favore dei piccoli comuni per la realizzazione di strutture sportive attraverso il rinnovo della convenzione con l'Istituto per il credito sportivo.

Fatto da sottolineare è la distinzione operata dalla Corte costituzionale tra sport agonistico e sport non agonistico. La questione è in verità piuttosto dubbia, in quanto una distinzione netta tra sport agonistico e non agonistico è ben difficile da fare specialmente quando si tratta di giovani che si avvicinano alle discipline sportive e che in potenza potrebbero essere futuri agonisti. Oltretutto è ben difficile un distinguo tra impianto agonistico e impianto non agonistico.

La delega alle regioni per quanto concerne la definizione degli interventi ritenuti necessari per una adeguata struttura sportiva è altro punto nodale a favore del disegno di legge, in quanto in questo modo sarà garantito il necessario coordinamento tra interventi statali ed interventi regionali.

Nelle varie discussioni, è emerso anche il problema di strutturare o ristrutturare gli impianti sportivi anche in funzione delle esigenze dei portatori di *handicaps* fisici. Il loro diritto ad usufruire di un bene pubblico in quanto cittadini uguali agli altri e in quanto tali aventi gli stessi diritti e doveri, è dogma per uno Stato democratico che basa la sua forza sull'uguaglianza senza alcuna distinzione.

Ribadendo ancora una volta l'importanza dell'attività sportiva, e confidando in un prossimo futuro di sviluppo della tematica in questione, in modo da raggiungere quanto prima una definitiva soluzione, guardiamo con fiducia a quanto fatto finora e plaudiamo alle iniziative e agli impegni futuri dello Stato e delle regioni che, collaborando reciprocamente, devono farsi promotori di quella serie di interventi ritenuti da essi necessari per la salvaguardia di un bene prezioso, qual è la salute, e per lo sviluppo delle discipline sportive per il loro alto valore morale e formativo.

Per questi motivi, come Gruppo della Democrazia cristiana, siamo favorevoli all'approvazione rapida di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PATRIARCA, *relatore*. Poichè dal dibattito non sono emerse posizioni divergenti non ritengo necessario replicare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

* CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, signori senatori, ringrazio il relatore e gli intervenuti per le affermazioni che sono state qui effettuate. Vorrei brevissimamente sottolineare innanzitutto che il Governo ha inteso approntare con grande rapidità un decreto-legge, dopo la sentenza della Corte costituzionale, per due motivi: il primo, perchè i capitoli *b*) e *c*) della legge n. 65 erano stati voluti dal Parlamento all'unanimità, pertanto appariva doveroso mettere questa legge in condizione di operare al più presto; il secondo motivo è che, a seguito della legge n. 65, sono pervenute al Ministero 8.000 domande già per il 1987, e quindi appariva doveroso mettere la legge stessa in condizione di diventare operante, per non frustrare le attese dei molti comuni che ritenevano, tramite questa legge, di arrivare ad un riequilibrio della situazione della impiantistica sportiva nel nostro paese.

Desidero poi evidenziare che la legge risolve, in termini a mio parere positivi, un pericolo che la sentenza della Corte costituzionale comportava, cioè di far procedere parallelamente gli interventi su materie difficilmente divisibili come quelle degli impianti sportivi. Infatti, definire un impianto per l'agonismo ufficiale oppure di tipo turistico-ricreativo-promozionale spesso non è facile. Tenete presente che un bocciodromo, se c'è una società che partecipa ad un campionato a livello provinciale inserito nel calendario ufficiale della federazione, rientra nell'attività agonistica ufficiale, perciò rientrerebbe nell'ambito della lettera *b*).

Le modalità di realizzazione della lettera *b*) consentono alle regioni, che sono poi le destinatarie della lettera *c*), di utilizzare appieno la norma di cui alla lettera *b*), con la conseguente possibilità di adottare una politica di programmazione degli impianti sul territorio.

In conclusione, vorrei rivolgermi al senatore Vettori in ordine al problema sollevato dall'emendamento da lui proposto. Vorrei precisare che il decreto-legge, così come è stato presentato, rappresenta l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale e precisa per le province autonome di Trento e di Bolzano un regime diverso rispetto alle altre regioni italiane. Infatti, mentre per le altre regioni la lettera *b*) rimane di competenza dello Stato, solo la lettera *c*) è di competenza delle regioni. Inoltre il provvedimento prevede comunque un intervento delle regioni, anche se non in termini decisionali definitivi, anche sulla lettera *b*). Viceversa, per le province autonome di Trento e di Bolzano già attualmente il decreto, così come prospettato e approvato dal Parlamento, praticamente alla unanimità e con la sola astensione di pochi deputati, prevede che sia per la lettera *b*) che per la lettera *c*) i fondi siano dati alle province di Trento e Bolzano (nella percentuale prevista, fissata dalla legge rispettivamente nell'1,60 e nell'1,49 per cento), le quali poi gestiscono autonomamente questi fondi; questo è già precisato nel decreto-legge.

Inviterei pertanto il senatore Vettori a ritirare l'emendamento, in primo luogo perchè il decreto recepisce già *in toto* la pronuncia della Corte costituzionale lasciando nella materia – in questo si tratta di sport – piena

autonomia alle province autonome di Trento e Bolzano; in secondo luogo perchè, se l'emendamento fosse approvato, il disegno di legge dovrebbe ritornare all'esame della Camera dei deputati e, visti i tempi parlamentari, si rischierebbe di vanificare gli effetti del decreto che sono innanzitutto quelli di erogare in tempi rapidi i fondi del 1987 (su cui rimane la competenza esclusiva delle province di Trento e di Bolzano anche nel programma del 1987 per il quale viene stralciato) e poi quelli di dare corso alle procedure per il 1988.

Per queste ragioni, mi auguro un voto favorevole da parte del Senato, e inviterei ancora il senatore Vettori – se potesse dichiararsi soddisfatto delle dichiarazioni del Governo – a ritirare l'emendamento, considerando che lo scopo che con esso si intende perseguire è già soddisfatto dal decreto, e che comunque l'interpretazione che il Governo dà al testo è nel senso di riconoscere pienamente alle province autonome di Trento e Bolzano ciò che la Costituzione e le sentenze della Corte costituzionale in materia riconoscono loro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante»;

al comma 6, al capoverso, dopo le parole: «destinate ai contributi di cui al comma 1-*ter*», *sono aggiunte le seguenti:* «, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*,».

All'articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-*bis*. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale

aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designati dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello».

All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: «aventi diritto», *sono aggiunte le seguenti:* «nell'ambito della stessa regione».

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Avverto che l'emendamento è riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che il testo degli articoli da 1 a 8 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

2. All'articolo 1, comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità;».

3. I commi 4 e 5 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera *b),* ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b),* con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere tecnico del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa

prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per il parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva.

5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore».

4. Il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, fino a 400 miliardi;

b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano».

5. All'articolo 2, comma 1-*ter*, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:

«1-*ter*. L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante».

6. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 2 è inserito il seguente:

«1-*quater*. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-*ter*, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, nonchè la quota da assegnare alle province

autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo».

Articolo 2.

1. Ai fini dello sviluppo e del riequilibrio territoriale e tipologico in ambito regionale degli impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, destinati alla promozione delle attività sportivo-ricreative, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con decreto da emanarsi su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, determina le somme spettanti a ciascuna regione a valere sui limiti d'impegno previsti dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto sopracitato, per la realizzazione dei programmi da redigersi a cura delle regioni; assegna altresì alle province autonome di Trento e Bolzano le somme loro percentualmente spettanti a valere sui medesimi limiti d'impegno. Per consentire la predisposizione del piano di riparto dei limiti d'impegno sopraindicati, nonchè delle somme di cui all'articolo 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, le singole regioni devono presentare al Comitato di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, i rispettivi programmi.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato dei programmi sia di attuazione statale che regionale predisposti ed avviati nell'esercizio precedente.

Articolo 3.

1. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo; è composto dal Ministro stesso, che lo presiede, dai presidenti delle giunte regionali o dai componenti delle giunte medesime a tal fine delegati. Ciascun assessore può essere sostituito da un supplente designato dal presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente. Il Comitato è convocato dal Ministro; le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza della metà dei componenti ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo.

2. Il Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva indica, relativamente ai programmi di cui all'articolo 2, le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri in relazione ai quali le regioni redigono i programmi da finanziare.

2-*bis*. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, è costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto

da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designati dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria è posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unità della qualifica iniziale del VII livello.

Articolo 4.

1. Per l'anno 1988 il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'inclusione sia nei programmi da redigersi a cura del Ministero del turismo e dello spettacolo, sia in quelli da predisporsi a cura di ciascuna regione, è fissato al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale recante i criteri ed i parametri di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e le finalità prioritarie, i criteri ed i parametri di cui al comma 2 dell'articolo 3.

Articolo 5.

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è sostituito dal seguente:

«2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva».

Articolo 6.

1. Per l'anno 1987 e fino al 1996 dallo stanziamento di lire 5.000 milioni annui previsto a parziale copertura degli oneri di ammortamento per mutui decennali da contrarre con l'Istituto per il credito sportivo, il Ministro del turismo e dello spettacolo provvede, con proprio decreto, a trasferire alle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente, le quote di lire 72 milioni e di lire 81 milioni. La restante parte dello stanziamento è ripartita

per l'ammortamento dei mutui contratti dai soggetti pubblici e privati compresi nel programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previa approvazione del Comitato di coordinamento per l'impiantistica sportiva, ed assegnata direttamente all'Istituto per il credito sportivo.

2. L'ammontare dei mutui da contrarre con la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma riferito all'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è stabilito per l'anno 1987 in lire 428.929 milioni, di cui lire 6.112 milioni e lire 6.906 milioni da riservare, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano. La restante quota di lire 415.911 milioni è destinata, per lire 192.338 milioni, alle finalità di cui alla citata lettera *b)*, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, e, per lire 223.533 milioni, alle finalità di cui alla predetta lettera *c)*. Il Ministro del turismo e dello spettacolo dispone con proprio decreto, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 3, l'approvazione del programma, elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *b)* e, previo parere conforme del predetto Comitato, l'approvazione del programma elaborato antecedentemente alla data del 24 dicembre 1987, di cui alla sopracitata lettera *c)*.

Articolo 7.

1. I fondi stanziati per l'anno 1988 dal decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, riferiti a programmi da approvare nell'anno 1988, sono ripartiti nella misura del 67 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge, nel testo sostituito dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, destinati ad attività agonistiche riferite a campionati sportivi aventi carattere di programmaticità e di competitività organizzata secondo criteri di ufficialità, nonchè nella misura del 33 per cento a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto-legge, destinati agli impianti da adibire alla promozione delle attività sportivo-ricreative.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla soprarichiamata lettera *b)*, una quota non superiore al 33 per cento dell'apposito stanziamento è riservata agli impianti di costo superiore a lire 2.500 milioni.

3. Alle province autonome di Trento e Bolzano, per l'attuazione degli interventi indicati al comma 1, è riservata la quota di fondi da assegnare o trasferire nella misura, rispettivamente, dell'1,425 e dell'1,61 per cento dello stanziamento complessivo dei fondi di cui al medesimo comma 1.

Articolo 8.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1989, i fondi stanziati per la realizzazione dei programmi destinati agli impianti sportivi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, nel testo modificato dal presente decreto, vengono ripartiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, previo parere del Comitato di cui all'articolo 3.

2. La Cassa depositi e prestiti e l'Istituto per il credito sportivo, decorsi quattro mesi dalla data di approvazione dei programmi, comunicano al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'elenco degli enti che non abbiano presentato la domanda di mutuo corredata da progetto esecutivo. Il Ministro revoca, per la parte di competenza statale, il contributo concesso ad enti o soggetti risultati inadempienti ed utilizza a favore di altri aventi diritto nell'ambito della stessa regione le somme recuperate nel corso del successivo programma. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono, per le parti di loro competenza, alla revoca dei contributi non utilizzati, per impiegare le somme recuperate nel programma successivo.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-*bis*.

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'ambito delle proprie competenze alle finalità previste nel presente decreto secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti. A tale fine le province utilizzano gli stanziamenti complessivamente attribuiti dal presente decreto».

8.0.1 VETTORI

Invito il presentatore ad illustrarlo.

VETTORI. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè, con il solo richiamo alle potestà regionali e provinciali esistenti dal 1948, con competenze legislative e funzioni amministrative trasferite, ma più di tutto esercitate, per un periodo pari o quasi a quello del Parlamento repubblicano.

Mi riferisco più precisamente alle ultime leggi, quella del 31 agosto 1973, n. 39, e quella del 25 novembre 1982, n. 24, della provincia autonoma di Trento: esse prevedono tipologie di intervento specifiche per grandi e piccoli impianti sportivi ed attuano anche un coordinamento di ordine territoriale e qualitativo a livello provinciale.

Le motivazioni della censura della Corte costituzionale sanciscono l'attribuzione alle province citate del potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza, ai sensi degli articoli 78 e 80 dello statuto del Trentino-Alto Adige.

Si desidera evidenziare una questione di principio, consegnandola anche a futura memoria, con la rinuncia a specifici emendamenti a singoli articoli che, a salvaguardia delle competenze provinciali, avrebbero dovuto proporre lo stralcio dal decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, di ogni riferimento alle due province autonome. Non esiste una richiesta specifica di assegnazione di risorse senza vincolo di destinazione settoriale: è questa un'interpretazione estensiva della rivendicazione del principio delle potestà che sono alla base della censura della Corte costituzionale.

Oltre alle questioni di principio, si intende evidenziare la necessità di modificare la normativa provinciale esistente, anche e specialmente per far discendere da un organico coordinamento il ricorso ai mutui dalla Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato da parte dei comuni e dei loro consorzi.

Non metto in dubbio che il Governo, reiterando il decreto-legge con eplicito riferimento alle potestà autonomistiche lese, intenda riconoscere – come già affermato in Commissione ed anche poco fa dal ministro Carraro – la validità della gestione dei programmi di settore delle province, cui viene riservata la quota di finanziamento in base ai parametri consolidati del Ministero del tesoro per l'assegnazione di risorse alle regioni autonome; rimane il timore che tali indubitabili intenzioni non siano compatibili con le indicazioni del testo della Camera dei deputati ora all'esame del Senato.

L'emendamento pertanto ha lo scopo di promuovere un chiarimento interpretativo, che si auspica, in quanto necessario. Mantengo quindi il mio emendamento.

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole su questo emendamento presentato dal senatore Vettori.

Devo dare atto al Governo e soprattutto al ministro Carraro di un grosso impegno in ordine alla costruzione e all'ammodernamento di impianti sportivi, nonchè alla realizzazione e al completamento di strutture sportive di base e a tutte le altre finalità di questo disegno di legge. Debbo dare atto al Ministro che cerca di mantenere le promesse che sono state fatte a suo tempo, anche, per quanto riguarda il finanziamento nei confronti delle due province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione dell'articolo 78 dello statuto.

Ma un chiarimento, signor Ministro, è necessario proprio nel punto colto dal senatore Vettori, il quale chiede che vi sia una affermazione delle attribuzioni delle due province, cioè del loro potere di disposizione in questa materia; è una affermazione, quella contenuta nell'emendamento del senatore Vettori, che è conforme all'insegnamento della Corte costituzionale e a quelle sue recentissime sentenze alle quali lei, onorevole Ministro, ha fatto riferimento.

Quindi, con estrema convinzione, anche ai fini di un chiarimento di questa legge, voterò a favore, ed inviterei i colleghi a dare il loro voto favorevole all'emendamento del senatore Vettori.

Chiarisco in aggiunta, signor Presidente, che, se il senatore Vettori dovesse ritirare l'emendamento 8.0.1, lo farei mio.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PATRIARCA, *relatore*. Mi rifaccio alle indicazioni fornite dal Ministro, che mi sembrano abbastanza rassicuranti, anche in rapporto alle perplessità espresse dal senatore Vettori.

* CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, volevo solo aggiungere, attirando l'attenzione dei senatori Vettori e Riz, che

l'articolo 1, al terzo comma recita: «Gli interventi previsti dal comma 1, lettera *b*), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo». Ora, il combinato disposto di questo articolo e della lettera *c*), che viceversa riguarda la competenza di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, francamente mi sembra non renda necessario questo emendamento, per cui pregherei di ritirarlo. Altrimenti invito a votare contro, però non perchè sia contro la posizione del senatore Vettori o del senatore Riz, ma perchè il testo del decreto, a parere del Governo, già recepisce la posizione espressa sia nell'intervento del senatore Vettori che del senatore Riz, oltre che dal testo dell'emendamento.

L'emendamento quindi è condiviso, ma diventa inutile, dal momento che l'articolato è già preciso su questo punto: sia gli interventi previsti dalla lettera *b*) che quelli previsti dalla lettera *c*) sono di esclusiva competenza delle province di Trento e di Bolzano, come si evince leggendo tutto l'articolato.

PRESIDENTE. Senatore Vettori, insiste per la votazione del suo emendamento?

VETTORI. Sì, signor Presidente, insisto e chiarisco anche le ragioni.

Questa non è una questione di ripartizione di fondi su una legge di settore: su leggi più permanenti di questa e su materie molto più importanti, questo riconoscimento della possibilità di gestire con leggi proprie i fondi di finanziamento dell'autonomia è sempre stata riconosciuta.

Sono molto rammaricato che con ciò si rischi di far tornare alla Camera dei deputati un decreto che però – rammento – è stato reiterato unicamente per la presa di posizione della Corte costituzionale. Anche tutto ciò che nell'articolato prevede una distinzione rispetto alle province, entro certi limiti, dal punto di vista di principio, è tautologico: preferisco che venga bocciato piuttosto che rinunciare ad una posizione di principio sulla quale si base uno statuto che ha quasi l'età della Repubblica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, abbiamo preso atto delle dichiarazioni del signor Ministro, e credo che la precisazione ricevuta, anche se non risponde esattamente alla lettera dell'emendamento, possa essere soddisfacente come riaffermazione di principio delle competenze primarie delle province di Bolzano e di Trento.

La prospettiva di rimandare nuovamente alla Camera il provvedimento nel suo complesso ci consiglia di far valere con la grande affermazione da parte del Ministro e della stessa Assemblea la questione di principio all'interno dello statuto speciale di autonomia delle province di Trento e di Bolzano.

Per tale ragione, anche noi chiediamo, dopo aver sollecitato questo emendamento ed esserci schierati in un primo momento tra i suoi sicuri

sostenitori, di ritirarlo, in quanto forse è preferibile far rimarcare favorevolmente dal complesso dell'Assemblea la questione di principio, senza assoggettarne la riaffermazione a voto negativo.

Per questa ragione, se l'emendamento verrà mantenuto ci asterremo su di esso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Vettori.

Non è approvato.

Ricordo che il testo dei rimanenti articoli del decreto-legge, è il seguente:

Articolo 9.

1. Il termine del 31 dicembre 1987 fissato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, per l'utilizzazione delle somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, in base al titolo II della legge 17 maggio 1983, n. 217, in conto esercizi 1983, 1984 e 1985, è prorogato al 31 dicembre 1988. Entro il medesimo termine possono essere utilizzate le somme assegnate allo stesso titolo in conto esercizio 1986.

2. Per le somme di cui al comma 1, il termine per la presentazione del rendiconto, previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo dell'anno 1989.

Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MANCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, le misure che sono previste dal decreto-legge che andiamo ad approvare comprendono sì quella di adeguare i nostri impianti sportivi alle esigenze agonistiche dei campionati di calcio del 1990, ma anche e soprattutto quella di rafforzare l'ossatura dell'impiantistica sportiva destinata alla pratica dello sport non competitivo che, con le mutate esigenze formative e culturali e con l'avanzamento del processo civile, è necessario realizzare.

C'è sempre di più una richiesta di strutture adeguate, che viene portata avanti dai cittadini, in particolare dai giovani. Nel passato, si è tenuto poco conto di questo aspetto, che forse non è stato considerato un elemento

importante. Come socialisti, nell'esprimere il voto favorevole, vogliamo ricordare che possiamo manifestare soddisfazione per il ruolo che i nostri rappresentanti al Governo in questi ultimi anni hanno saputo svolgere. Voglio ricordare il comportamento dell'onorevole Capria ed ora, in particolare, l'impegno portato avanti dal ministro Carraro nell'individuazione delle aree di intervento da attivare in questo settore.

Il presente provvedimento costituisce la condizione urgente e necessaria per l'ulteriore corso delle misure già a suo tempo deliberate e quindi per l'effettiva ottimale utilizzazione delle risorse mobilitate.

Esaminando il provvedimento brevemente nei suoi contenuti, si ha la sensazione di un consistente salto di qualità: ciò quanto alle premesse tecnico-conoscitive che debbono ricercarsi a presupposto delle decisioni di finanziamento, e soprattutto quanto al grado di partecipazione al processo deliberativo finale che si richiede ai poteri istituzionali competenti in materia.

In altri termini, è innegabile il miglioramento complessivamente conferito al sistema, un miglioramento del quale è stato già possibile avvantaggiarsi, e dal quale sono scaturite importanti decisioni con il consenso delle regioni e quindi con il crisma della legittimità costituzionale ma anche di opportunità politica di cui detti organi sono determinanti portatori.

Come dicevo, l'impostazione del provvedimento, esclusivamente tesa a recuperare l'azione delle regioni, dà luogo ad una procedura di programmazione democratica esauriente, ponendo tra l'altro scadenze precise negli adempimenti che competono ai vari organi in modo da non sterilizzare, in caso di protratta inerzia di coloro che sono chiamati alla esecuzione delle opere, le disponibilità stanziate. C'è la necessità di far presto e bene; il sistema perlatro costituirà preziosa occasione per disegnare una mappa nazionale aggiornata dello stato, della varietà e della dotazione quantitativa di impianti sportivi esistenti.

Tutti sanno che nel settore dell'impiantistica sportiva vi è stato un notevole impulso negli ultimi anni per effetto di spese per investimenti autonomamente deliberate dalle amministrazioni locali, ed era giusto intervenire anche con l'impegno a livello nazionale.

Il nuovo varo del provvedimento in votazione risulta funzionale anche al raggiungimento di un obiettivo più ambizioso di quello della ripartizione dei fondi: quello dell'istituzione di una procedura di programmazione organica nel settore che, coinvolgendo direttamente le regioni, consenta di acquisire una visione completa dei problemi e delle esigenze al di là di facili e semplici critiche e contrapposizioni di principio all'azione delle autonomie locali.

Concludo quindi queste rapide riflessioni esprimendo a nome del Gruppo socialista il voto favorevole alla conversione in legge del decreto in discussione, e rivolgo un ringraziamento alla Commissione e al relatore che hanno portato avanti questa discussione.

NOCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo dei senatori comunisti voterà a favore del disegno di legge n. 882. In effetti, rispetto alla precedente stesura della legge n. 65, che criticammo e sulla quale la Corte costituzionale, come questa sera molti hanno ricordato,

ha eccepito su punti fondamentali, dopo il ricorso avanzato da regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, alcuni contenuti programmatici che riteniamo essenziali sono stati modificati. Infatti, con il primo articolo si continuano a garantire finanziamenti a favore delle città che nel 1990 saranno sede dei campionati mondiali di calcio. Su questo punto, dal momento che nessuno questa sera è intervenuto, vorrei dire che suscitano seria preoccupazione i ritardi, le reticenze, le polemiche che si registrano al riguardo e, con riferimento alla città di Roma, per l'incapacità che si è manifestata a proposito della ristrutturazione dello stadio Olimpico, per la quale si rischia di non poter ospitare la finale dei campionati.

Ma detto questo, rilevo che negli altri articoli sono intervenute variazioni che in buona parte hanno risentito non solo delle eccezioni sollevate dalla Corte costituzionale, ma anche delle osservazioni rappresentate dalle autonomie locali, dalle regioni e da noi stessi.

Si mantiene al Ministero una parte di competenza - questo è vero - nell'approvazione di impianti che interessano l'effettuazione dei campionati nazionali. Su questo aspetto - lo stesso Ministro lo ricordava nel suo intervento - ci sarebbe da eccepire molto, stante l'assenza di un criterio oggettivo di programmazione. Deve però essere espresso un giudizio positivo sulla parte restante della legge, che estende l'intervento a favore dell'impiantistica di base, dell'attività motoria, dilettantistica e amatoriale con una attenzione specifica per l'area meridionale.

È riconosciuta la piena potestà programmatoria delle regioni che, di concerto con i comuni e le province, progetteranno iniziative prioritarie, affidandone la gestione all'associazionismo di base e agli enti di promozione.

È evidente che questo intervento programmatico, come è già stato detto in sede di discussione sulla legge finanziaria, non potrà soddisfare tutte le esigenze. È necessario pensare ad una iniziativa che fondi, per questo, un piano pluriennale a favore dell'impiantistica sportiva rivolto a soddisfare bisogni più estesi, come quelli della scuola di base, dei quartieri delle grandi concentrazioni urbane e del Mezzogiorno.

A questo obiettivo occorre finalizzare una parte della spesa pubblica, specializzando l'intervento del credito sportivo attraverso convenzioni con il CONI e le regioni, in modo tale da unificare le risorse e le competenze secondo quanto affermato concordemente (almeno su questo punto) dalla Conferenza olimpica. La legge n. 65 del 1987, ripensata così attraverso il disegno di legge che questa sera esaminiamo, può essere un primo passo verso questa direzione; ed è per tali motivi che l'approviamo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Come ho già fatto questa mattina in Commissione, signor Presidente, voglio fornire alcuni chiarimenti rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta soltanto di una questione interpretativa, cui faccio riferimento perchè rimanga agli atti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge, l'espressione: «Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1» è stata introdotta nell'intento di escludere dalla procedura prevista dai commi 4 e 5 gli impianti di cui alla lettera *c*) di competenza regionale (mentre la lettera *b*) e la procedura richiamata sopra, ai commi 4 e 5, riguarda gli impianti di competenza statale).

Per quanto attiene all'emendamento introdotto dalla Camera che ha ridotto la misura del contributo al 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo, bisogna chiarire che tale contributo è da corrispondere in 10 rate annuali. Necessita la precisazione che si tratta di rate uguali e costanti: in termini matematici, per ogni miliardo vengono corrisposti annualmente 55 milioni in rate uguali e costanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

È approvato.

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il successivo disegno di legge all'ordine del giorno, n. 923 (Norme in materia di assistenza agli invalidi civili) è ancora all'esame della Commissione. L'esame del disegno di legge che segue nell'ordine del giorno, n. 842 (Proroga degli sfratti), è terminato da poco in sede di Commissione; gli emendamenti proposti si trovano in corso di stampa.

Per assicurare l'ordinato svolgimento dei nostri lavori dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno.

Si passerà pertanto all'esame del disegno di legge n. 844, in materia sanitaria.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 844

MELOTTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELOTTO. A nome della 12ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 844, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante

misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Melotto si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria» (844) (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MELOTTO, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 27 dell'8 febbraio 1988, al nostro esame, si divide in tre parti ben distinte. La prima parte fissa gli *standards* per il personale ospedaliero in rapporto ai posti letto ed alle tipologie dei vari ospedali; esso crea, quindi, le premesse per la rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche.

La procedura delineata sembra corretta. Infatti, a seguito di un decreto del Ministro della sanità che – sentite le organizzazioni sindacali ed il Consiglio sanitario nazionale – fissa gli *standards*, le unità sanitarie locali formulano proposte alle regioni per la determinazione, in diminuzione o in aumento a seconda delle diverse situazioni, dei posti letto e per la conseguente revisione degli organici. Successivamente, le regioni – anche in carenza di proposte delle unità sanitarie locali – determinano, ancorandosi ai parametri tendenziali previsti dalla legge n. 595 del 1985, la consistenza dei posti letto di ogni singolo ospedale e la corrispondente pianta organica.

È questo un primo necessario atto di programmazione che, in carenza del piano sanitario nazionale, può incominciare a razionalizzare il settore ospedaliero introducendo quegli elementi di riequilibrio, all'interno delle singole regioni e fra le stesse, capaci di riordinare, sia sul piano qualitativo che della spesa, questa branca consistente e portante dell'attività sanitaria del paese.

Sono pure previsti, in caso di omissione degli adempimenti indicati ed entro date prefissate, poteri sostitutivi da parte del Ministro previa delega da parte del Consiglio dei ministri. Questa complessiva operazione deve necessariamente precedere quanto è indicato nella legge finanziaria, all'articolo 20, se si vuole ancorare il programma di 30.000 miliardi, previsti nella spesa in conto capitale per la ristrutturazione del settore ospedaliero, a

parametri certi e soprattutto capaci di consentirci nel decennio a venire di avere una rete ospedaliera distribuita in modo omogeneo, articolandosi ed integrandosi ai vari livelli.

Ognuno di noi sa quanto sia importante ed urgente, al fine di dare credibilità alla complessiva politica sanitaria, risistemare questo settore. Si prevede quindi, al fine di contenere la spesa (dati i limiti di bilancio imposti), il divieto per l'anno in corso di assumere personale, se non per casi veramente eccezionali; procedura questa già prevista dalla legge finanziaria. Tale divieto perciò rappresenta il completamento della manovra complessiva di contenimento che si vuole perseguire.

La seconda parte del decreto mira a consacrare nella legge quanto è stato pattuito tra le parti nel recente rinnovo della convenzione con i medici di famiglia. Si richiama la necessità di una più stretta collaborazione dei medici di medicina generale e degli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le USL, con l'ospedale e con i medici ospedalieri, al fine di evitare da una parte ricoveri impropri e dall'altra accertamenti diagnostici e di laboratorio ripetitivi o dispersivi, essendo i medici di famiglia tenuti a produrre o a far pervenire una scheda sanitaria corredata di tutta la documentazione acquisita.

La terza ed ultima parte riguarda il finanziamento di programmi speciali e, primo fra tutti, quello relativo alla ristrutturazione e costruzione di appositi reparti o sezioni di degenza ospedaliera, nonchè all'opera di informazione e di prevenzione per l'AIDS.

È fissata inoltre in 850 miliardi la quota del fondo sanitario a destinazione vincolata, riservandosi 110 miliardi per programmi speciali d'interesse nazionale (tra i quali l'erogazione di borse di studio per 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico) e 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari.

Rispetto a tale impianto, nel suo complesso condivisibile, la Commissione sanità ha tuttavia ritenuto necessario apportare talune modifiche, peraltro significative. Esse sono intese innanzitutto a precisare meglio la manovra, ancorandola a parametri più complessivi; in secondo luogo, a rendere più elastiche – e quindi di più facile attuazione – le modalità connesse agli obblighi del medico convenzionato e nel contempo a responsabilizzare maggiormente le direzioni sanitarie; inoltre, a consentire una maggiore snellezza di procedure relativamente alla sostituzione di personale che cessi il servizio da parte delle USL; infine, a individuare le procedure per la determinazione delle modalità relative alla formazione specifica in medicina generale del medico operante nella medicina di base, in conformità alla direttiva CEE n. 86/457 del 1986.

Più precisamente, la Commissione sanità, all'articolo 1, ha proposto una diversa formulazione del primo comma in relazione alle diverse funzioni del Consiglio sanitario nazionale e delle organizzazioni sindacali rispetto alle deliberazioni del Ministro.

All'articolo 2 ha proposto emendamenti tendenti: *a*) ad ancorare le proposte delle unità sanitarie locali, di cui al comma 1, a taluni parametri previsti dall'articolo 10 della legge n. 595 del 1985 di programmazione sanitaria; *b*) ad assicurare lo stesso tasso di utilizzazione dei posti letto previsto da tale legge, individuando con maggior precisione i settori per i quali non si fa riferimento al suddetto parametro; *c*) a prevedere l'applicazione da parte delle regioni, nell'ambito del processo di ristruttura-

zione ospedaliera, di tutti i parametri utili a tal fine contenuti nella suddetta legge.

All'articolo 3 ha proposto la sostituzione del comma 3, prevedendo che al termine del processo di ristrutturazione sia consentito alle unità sanitarie locali di procedere direttamente – anzichè previa autorizzazione della regione, ferma restando, peraltro, la competenza della stessa in materia di approvazione delle piante organiche – all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi dal prestare servizio, limitatamente al personale di taluni servizi.

In tal modo, si ritiene che la procedura indicata sia di stimolo alle USL nella loro iniziativa di proposta per il riordino delle piante organiche.

All'articolo 4, gli emendamenti proposti sono finalizzati: *a*) a precisare che l'obbligo della trasmissione da parte del medico curante della scheda sanitaria del ricoverato vige solo nel caso di primo ricovero; *b*) a prevedere la possibilità di adattamenti della normativa in materia proposta col decreto-legge, nel rispetto dei princìpi ivi contenuti, tramite un decreto ministeriale, in caso di ricoveri urgenti fuori regione; *c*) a invitare le regioni a procedere ad una riorganizzazione delle direzioni sanitarie degli ospedali; *d*) ad estendere l'applicazione delle disposizioni in materia di *standards*, posti letto, piante organiche, personale e obblighi del medico convenzionato anche agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico, in quanto compatibili, intendendosi trasferite al Ministero le competenze previste in questo caso per le regioni.

All'articolo 5, la Commissione, accogliendo un emendamento proposto in tal senso dal Governo e riformulandolo, ha precisato che solo le quote del Fondo a destinazione vincolata, non destinate allo stanziamento delle borse di studio ed al potenziamento dei consultori, possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature o per lavori di ristrutturazione di modesta entità.

Infine la Commissione, accogliendo anche in questo caso un emendamento governativo, peraltro riformulato, ha proposto un articolo aggiuntivo che affida ad un decreto interministeriale la definizione della formazione in medicina generale per una migliore qualificazione dei medici di base (che comunque deve comprendere un periodo di due anni di tirocinio teorico-pratico in conformità ad una direttiva CEE), nonchè i criteri di valutazione dei medici in formazione al momento dell'assegnazione delle borse di studio ed al compimento del tirocinio.

Con tali modifiche, rendendosi il provvedimento coerente rispetto al dettato della legge n. 595 del 1985 di programmazione sanitaria e ponendosi come momento anticipatorio rispetto al piano sanitario nazionale, il relatore ne raccomanda l'approvazione. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Signorelli. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, preannuncio che nel mio intervento sarò estremamente chiaro e quindi duro.

La normativa di indirizzo in materia sanitaria, già contenuta nella legge finanziaria nel testo approvato in prima lettura dal Senato, poi respinta dalla Camera dei deputati, al suo ritorno qui in Senato ci ha posto di fronte ad un emendamento governativo, sottoscritto dal ministro Colombo, che reintrodu-

ceva nel testo, così come erano state proposte inizialmente, tali norme di indirizzo sugli *standards* del personale ospedaliero in relazione ai posti letto, a seconda delle tipologie degli ospedali: drastiche riduzioni per una drastica economia della spesa sanitaria.

Fummo convocati in Commissione sanità con una raffica di telegrammi per discutere tale oggetto. Dopo la prima riunione della Commissione il ministro Donat-Cattin smentiva il Governo dichiarando che il decreto governativo sulla sanità - su cui si discettava da varie settimane nella stessa Commissione sanità del Senato e che era apparso come espediente di recupero delle norme soppresse dalla Camera dei deputati, rispetto al testo licenziato dal Senato - avrebbe avuto un *iter* parlamentare autonomo. Questa affermazione fu successivamente convalidata dal ministro del bilancio Colombo a conclusione di una riunione dei Capigruppo della maggioranza, presente anche il ministro del tesoro Amato.

Queste rapide quanto contraddittorie evoluzioni di aggiustamento accadevano in funzione di un improvviso colpo di acceleratore alla conclusione dell'esame della legge finanziaria, per anticipare al massimo la cosiddetta «chiarificazione» - uso la nomenclatura di regime - fra i partiti della maggioranza. Si riformava un fronte compatto di solidarietà ed omertà per eliminare al più presto il Governo Goria, la cui esecuzione fu decisa proprio fra le mura di questo Palazzo. Noi, inconsapevoli parlamentari di opposizione, ignari di tutto, rimanemmo fuori dagli usci, e la Commissione fu sconvocata così come per le volte successive; questo è un ulteriore esempio del conto in cui viene tenuto il Parlamento da quei partiti della maggioranza: ciò collima perfettamente con i valori ed i princìpi della loro costituzionalità, che pretenderebbe di essere a «denominazione di origine democratica controllata».

Ma, concretamente, quali sono le linee riformatrici della sanità contenute nel testo del decreto-legge n. 27 dell'8 febbraio 1988 alla nostra attenzione, che finalmente pone fuori della legge finanziaria materie soggette a princìpi di programmazione sanitaria? Dopo la lotta del Movimento sociale italiano per allontanare la sanità da questa collocazione da noi ritenuta illegittima, immorale e incostituzionale, ci aspettavamo qualche cosa di più e direi quasi di definitivo. Ma il presente provvedimento è uno strumento ridicolo, offensivo delle nostre intelligenze e pericoloso, perchè ingenera ulteriori dubbi e pericolose confusioni in una materia dubbiosa e confusa, con prospettive di ulteriori profitti di regime per le connessioni consolidate tra il mondo politico e quello degli affari.

L'essenzialità della manovra, in breve, si fonda sulla determinazione degli *standards* del personale ospedaliero medico e non medico per ciascun posto letto avendo, come prescritto, il punto di riferimento della tipologia dell'ospedale, lasciata alla fantasia del vuoto pneumatico. A questa forma di inquadramento, le USL dovranno pervenire sulla base di dati relativi al tasso medio di utilizzo dei posti letto nel triennio 1985-1987, di cui non sanno niente. Da questa indicazione le USL dovranno trarre ragioni obiettive, inoltre, per formulare proposte alle regioni (udite, udite!) e alle province autonome che giustifichino la nuova entità dei posti letto e la conseguente collocazione quantitativa degli organici del personale. Sarà poi compito successivo delle autorità sanitarie locali assicurare comunque un tasso annuo di utilizzazione media di almeno il 75 per cento (parametro che sembra indebitamente produttivistico) in rapporto alle effettive possibilità di assistenza di ciascuna divisione ospedaliera.

È da questa previsione di utilizzo che si determineranno sia il numero dei posti letto per ogni singolo ospedale, che le relative piante organiche del personale coinvolto dalla procella impietosa di una legge di sanatoria, la n. 207 del 1985, che non ha portato nè moralizzazione, nè riorganizzazione, nè tanto meno sistemazione di tutto il personale precario, nè ha fornito, inoltre, graduatorie o mobilità del personale stesso, nè ha provveduto ai concorsi: e questo per responsabilità assoluta ed esclusiva delle regioni.

Ma la legge finanziaria del 1988 ha prorogato ancora di un anno i termini applicativi di questa legge: andremo ad un'altra sanatoria e ad altra confusione.

Intanto, per tutto il 1988, giustamente è vietato alle unità sanitarie locali di assumere personale in previsione di una eccedenza di esso, sia per la riduzione dei posti letto sia per la riduzione dell'orario di lavoro, come da contratti. Mi domando con quali parametri questo personale sarà redistribuito su un territorio che risulta in gran parte sguarnito di tutti gli altri tipi di strutture e servizi che non si identificano con la tipologia standardizzata dei posti letto, e che d'altronde risultano finanziati con somme vincolate (come dall'articolo 10 della legge n. 595 del 23 ottobre 1985, nonchè dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887) ed indicati come indirizzi di intervento nel decreto ministeriale 9 luglio 1985. Quando si vuole, evidentemente, si fanno comparire i decreti ministeriali che se fossero arrivati tempestivamente ci avrebbero fatto risparmiare tanto tempo e tante energie.

Se vengono bloccate le assunzioni, per esempio, a quale personale qualificato si ricorrerà per «rafforzare» le direzioni sanitarie degli ospedali? Tale profilo è completamente ignorato e scomparso nella legge di riforma n. 833, ed ora, in questo decreto, evocato fino a doverlo rendere «rafforzato» per rendere attuativi i compiti che ricadono sugli ospedali, secondo il dettato dell'articolo 4 del presente testo.

Ritorna ancora il concetto che la sanità debba essere vista soltanto in funzione di consumi finanziari che essa stessa comporta, e se ne valuta ossessivamente solo questo aspetto, anche ora che si parla di riordino del sistema ospedaliero; però non si portano avanti ai giudici quei comitati di gestione che hanno consumato somme di denaro erogate per servizi inesistenti ma finalizzati come da norme legislative e da decreti ministeriali.

Credo che questa sia l'anamnesi da cui occorre partire per poter arrivare ad un'alternativa propositiva. Può sembrare facile criticare ma non lo è sempre, soprattutto quando si è operatori della sanità e si vive una giornata piena di tragedie che non soltanto toccano gli utenti ma anche la classe medica e non medica, tutto l'ambiente dentro il quale si consumano i tradimenti verso il bene salute.

Allora vi debbo dire che tutto ciò su cui è fondato questo decreto-legge è falso. Si adottano dei parametri su dati infondati e sospetti, infatti non soltanto io possiedo i testi, signor Ministro, di certe statistiche ma essi sono disponibili senza aspettare che i dati siano forniti dalle USL, incomprensibili centri di potere che nulla sanno e nulla capiscono in fatto di tutela del bene salute, tutti presi da ben altre incombenze.

Mi sembrerebbe dai dati in nostro possesso che il fenomeno della riduzione dei posti letto e del numero degli ospedali sia fisiologicamente iniziato da almeno cinque anni, se è vero che abbiamo una rilevazione statistica secondo cui, dal 1981 fino al 1985, in Italia questo «strano»

fenomeno si va consolidando. Si è arrivati alla fine, collega relatore Melotto, a stabilire attraverso un decreto quello che già tutti sapevamo. Tanto è vero che paradossalmente il riferimento alle effettive esigenze e quindi al fabbisogno dei posti letto, sia per le singole regioni che nel complesso, parte dal presupposto che per 1.000 abitanti sia ottimale, così come a suo tempo indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, il rapporto di sei posti letto nei reparti ospedalieri destinati agli ammalati definiti acuti e di quattro posti letto nei reparti ospedalieri destinati ai cosiddetti «lungo degenti» (e quindi, di fatto, ai portatori di malattie a carattere cronico). Inoltre, secondo le indicazioni che ho a disposizione, c'è da aggiungere a queste cifre quella di un posto letto per 1.000 abitanti per la riabilitazione dei neuro-motulesi.

Questo fenomeno della contrazione «fisiologica» sembra sorprendente, vista la campagna in atto che teorizza l'utilità della soppressione di non pochi postiletto. In definitiva, in base ai nostri dati, senza dubbio più veritieri, arriviamo al convincimento che ci vorrebbero altri posti letto, se per l'assistenza sanitaria regioniamo appunto in termini di posti letto come «simbolo» assistenziale.

Questa agghiacciante constatazione è legata alle statistiche, quindi bisognerebbe cercare di capire chi ha ragione: se la statistica asettica, non politica che vi viene da me fornita oppure le improponibili prospettive che troviamo nell'articolato che oggi viene posto in votazione.

Alla luce di quanto qui esposto emerge con chiarezza che la fondamentale questione della disponibilità dei posti letto in relazione al reale fabbisogno è oggi poco o niente mutata rispetto a quanto il centro studi della Federazione nazionale dell'ordine dei medici ondontoiatri già ebbe ad evidenziare dieci anni fa. Oggi, come allora, la questione ospedaliera non si risolve davvero con le preannunciate iniziative di ingegneria economica (meno posti letto per spendere meno), la cui validità è al momento quanto meno tutta da verificare, ma è legata ad una corretta programmazione sanitaria. Cito dalla fonte. Come medico qualche volta ho collaborato alla formulazione di queste statistiche e faccio riferimento ad esse, senza che questo significhi rubar niente a nessuno.

Dobbiamo metterci in testa, cari signori, che la programmazione prevista dalla legge n. 833, evocata più di una volta fino al primo piano sanitario e tradotta nella legge n. 595, o viene immessa e realizzata globalmente mediante l'atteso strumento governativo, diventando il momento per concludere dieci anni di emergenza sanitaria, oppure proseguiremo ancora così per di più senza capire niente. È urgente soltanto in Italia la necessità di operare in profondità sulle strutture ospedaliere attualmente disponibili, onde redistribuirle meglio, quantitativamente e qualitativamente, sul territorio nazionale; adeguare la disponibilità delle singole regioni agli *standars* ottimali; ristrutturare secondo le reali esigenze regionali gli istituti per lungo degenti; adeguare alle più recenti acquisizioni scientifiche (cliniche-tecnologiche) e favorire la più razionale utilizzazione di tutti gli impianti, soprattutto per contenere i cosiddetti tempi morti della degenza. Se è vero, come è vero, che in tema di ospedali le necessità attuali sono le stesse riscontrate dieci anni fa, non vi è dubbio che il «taglio» dei cosiddetti letti non utilizzati in concreto o è una falsa soluzione o, in ogni caso, non costituisce la soluzione.

Tanto per essere più chiari, il fabbisogno previsto per il 2001 è ancora riferito a questi dati-base, e penso che si tratti di uno *standard* su cui si può

discutere poco. Ciò vale, badate bene, in riferimento al fabbisogno di posti letto negli ospedali per malati acuti e lungo degenti, gli unici che abbiamo a disposizione. In prospettiva, mantenendosi la stessa condizione, il fabbisogno di posti letto continuerà a risultare insufficiente; ma c'è una spiegazione. Vi è un accumulo di malati che dovrebbero essere inviati altrove piuttosto che negli ospedali per acuti od essere da essi trasferiti. Bisogna smetterla di parlare in termini di posti letto.

Il legislatore brancola nel buio più profondo in materia sanitaria, ed in particolare in tema di organizzazione ospedaliera. Queste riflessioni le abbiamo fatte più volte, e dobbiamo costringerci finalmente a valutare il complesso della sanità in maniera più organica ed omogenea.

La strategia intesa a finanziare le attività individuate di particolare interesse e a soddisfare inderogabili esigenze a destinazione vincolata, proprio per assicurare la certezza della loro realizzazione, è andata consolidandosi nel tempo, fino ad essere pianificata nella legge n. 595 del 23 ottobre 1985 e, pressochè contemporaneamente, dalla legge finanziaria 1985 (legge 22 dicembre 1984, n. 887, richiamata precedentemente), a norma dell'articolo 17 e dal successivo intervento del Ministro della sanità, come dicevo prima. Ebbene, nonostante il tipo e l'importanza di tali attività richiamate, che attengono ai disabili, agli anziani, ai tossidipendenti agli handicappati gravi, ai malati di mente e che mi sembrano motivi di grosso spessore, le USL hanno tendenzialmente consumato le relative somme erogate per finanziare l'assistenza ordinaria, in più consolidando *deficit* annuali di varie migliaia di miliardi (dai 3 ai 3.800 miliardi), istituzionalizzando il *piè di lista* con leggi di sanatoria e ciò senza realizzare o realizzando solo in parte, la richiamata assistenza specifica contenuta nella legge n. 595.

A questo sistema inadempiente e corrotto, la legge finanziaria 1988 sta per affidare circa 30.000 miliardi perchè si costruiscano gli ospedali e si ristrutturino quelli esistenti. Io credo che fare queste considerazioni significa veramente barare, perchè ci si pone fuori da ogni regola.

Per concludere, esprimo il voto contrario del gruppo del Movimento sociale italiano su un decreto inutile in quanto non risolutivo ed anzi dannoso, trattandosi di argomenti che attengono al bene salute, come appunto dicevo in apertura e come ho cercato di dimostrare. Sarei ugualmente contrario anche se il mio voto fosse determinante per affossare questo provvedimento, nella consapevolezza che ci sarebbe una sola strada da attivare immediatamente per raggiungere scopi più vastamente coinvolgenti per l'organizzazione sanitaria: basterebbe un decreto ministeriale di attuazione degli indirizzi contenuti nell'articolo 10 della legge n. 595, per tutti gli interventi finalizzati, allargati anche ai più attuali come la lotta contro l'AIDS, e per l'applicazione delle norme CEE relative alla erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati.

Questo testo che abbiamo in discussione oggi è un provvedimento parcellizzato, frammentario, che complicherà il problema della riforma sanitaria senza dare soluzioni apprezzabili. Ripeto, non mi posso assumere la responsabilità a nome del Movimento sociale italiano di licenziare una legge dello Stato che servirà a giustificare nella prospettiva la spesa di 30.000 miliardi per quei comitati di gestione delle USL che hanno già dato la loro caratterizzazione sia in campo amministrativo che morale. Soprattutto ricordiamo a tutti noi e al signor Ministro che, mentre noi parliamo e

discettiamo su somme di questo genere, nel frattempo decine di cantieri di lavoro sul territorio nazionale vanno costruendo ospedali inutili e non programmati consumando una immensa quantità di soldi dell'erario. D'altra parte, piccoli ospedali visitati tempestivamente da assessori regionali, provinciali o comunali alla sanità o da persone in cerca di glorie elettorali (ci sono troppo elezioni in Italia!) non fanno altro che far assegnare decine di milioni della sanità per lavori in strutture assolutamente inutili e senza avvenire. Abbiamo piccoli ospedali con camere operatorie munite di tutto il loro apparato tecnologico ma che restano chiuse. Oppure ospedali appena terminati e non funzionanti. È quindi incomprensibile in tale situazione il presente decreto-legge: le USL non sanno quello che hanno nelle mani, se lo sanno lo nascondono, perchè la gestione di una sanità ridotta a questi termini - una sanità che è ritenuta a rischio e invalidante - ha portato e tende a portare troppa fortuna ai partiti delle clientele e delle lottizzazioni. Direi quindi che tutto questo deve finire, vorrei auspicarlo, non solo a nome personale del mio gruppo politico, ma a nome anche del popolo italiano, di tutta la classe medica e non medica che, pur operando in condizioni difficili, compie il suo dovere fino in fondo.

Come è mio costume, rimango a disposizione presso la Commissione sanità, per un lavoro propositivo, serio e proficuo. (*Applausi dall'estrema destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MELOTTO, *relatore*. Signor Presidente, voglio ribadire la corretta impostazione di questo decreto, che stabilisce tre livelli di precise responsabilità: per le USL, per le regioni e per il Ministero, prevedendo quindi anche poteri sostitutivi. Finalmente io spero e mi auguro che la programmazione parta seriamente.

In secondo luogo vorrei far presente al senatore Signorelli che la legge n. 207 è qui richiamata solamente per introdurre una procedura che scatterà a completamento della ristrutturazione. Con tale precisazione rispondo anche al parere espresso dalla 5ª Commissione, lasciando al Governo la parte finale che lo riguarda direttamente.

Gli emendamenti che abbiamo avanzato tendono a migliorare il raccordo complessivo con la legge n. 595 del 1985. Invece l'emendamento all'articolo 3, su cui maggiormente si diffonde il parere, tende a introdurre una disposizione che sarà operante a conclusione del processo di ristrutturazione. In quest'anno essa quindi non opera, e serve soltanto da stimolo al procedere su quella strada da parte delle USL e delle regioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

* DONAT-CATTIN, *ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di mantenermi in tempi molto brevi.

Intanto, vorrei dire al senatore Signorelli che le indicazioni generiche non valgono, mentre sarebbero utili indicazioni specifiche; le accuse di corruzione non valgono se non sono riferite a fatti specifici, specialmente quando si riferiscono al passato, e chiarimenti non ce ne sono mai stati se non attraverso il giudizio della storia.

Siamo partiti da un testo (l'ex articolo 28 del disegno di legge finanziaria) che dava per scontata la pratica incapacità delle regioni di procedere alla ristrutturazione ospedaliera. Quel testo è stato travolto da una ventata più politica che specificatamente tecnica, nell'ambito del dibattito sulla finanziaria presso la Camera dei deputati. È mancata quindi la trasposizione da strumenti legislativi diversi nella legge finanziaria, come era stato sollecitato dal Tesoro: esso voleva avere presente nella finanziaria questa manovra, cioè la razionalizzazione dell'esistente in materia ospedaliera e quindi la giustificazione razionale di un piano di investimenti che adeguasse tale settore, sia per quanto riguarda l'esistente che per quanto riguarda il nuovo, alle necessità del paese.

Poichè le norme impediscono una ripresentazione testuale, abbiamo seguito una via diversa e ci siamo rifatti al testo della legge n. 595 del 1985, come è stato ricordato dal senatore Melotto, con l'introduzione di una clausola finale che abilita il potere centrale a sostituirsi in caso di inadempienza. Il comma 3 dell'articolo 2 recita: «In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento». Il dettato a me sembra chiaro, si tratta di omissioni globali o parziali, intendendo come tali anche l'inadempimento rispetto ai criteri di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 1 per quanto riguarda le unità sanitarie locali e alle lettere *b*) e *c*) del comma 2, nonchè – come contenuto nella premessa – dell'applicazione dei parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, per quanto riguarda le regioni e le province autonome. Dico questo in sede di approvazione della legge perchè sia ben chiaro, e qualora vi fossero contrarietà a questa interpretazione sarebbe bene conoscerle. Pertanto, gli emendamenti all'articolo 2 sono accettabili alla luce di questa concezione; secondo quest'ultima l'intervento che tacitamente o manifestamente le stesse regioni ritenevano in partenza essere necessario da parte del potere centrale, per i fallimenti precedenti nella ristrutturazione ospedaliera a livello locale, è connesso ad ogni tipo di omissione. Inoltre, quella obliterazione della lettera *a*) del testo originario al numero 2 – «applicare i parametri tendenziali» – non è una cancellazione; è una cancellazione non ripetitiva, anche se dà luogo ad equivoci, perchè per le unità sanitarie locali si dice «tenendo conto», mentre le regioni non possono tenere conto (secondo me sarebbe stato meglio ripetere la lettera *a*) in quanto le regioni «applicano», non «tengono conto»).

Secondo la lettura complessiva per quanto disarmonica, in questo modo, le unità sanitarie locali non possono che tenere conto di quei parametri, ma sta alle regioni applicarli; se non li applicano, vi è omissione, come previsto dal comma terzo. Dico ciò perchè, mancando questo anello della catena, sarà difficile poi sviluppare per il meglio il piano di investimento dei 30.000 miliardi e degli altri che eventualmente fossero resi disponibili per la ristrutturazione non soltanto ospedaliera, ma del sistema sanitario: infatti, alla parte ospedaliera potrà essere dedicata soltanto una parte dei 30.000 miliardi di cui la legge finanziaria per il 1987, 1988, 1989 e 1990 reca la disponibilità per mutui al 95 per cento per 10.000 miliardi complessivi, di cui 3.000 miliardi nel 1988. Dico questo cose anche per rispondere ai rilievi sollevati dalla Commissione bilancio e programmazione economica che sono quelli che mi preoccupano di più, anche se qui non sono affiorati se non per

un ultimo accenno del relatore, senatore Melotto, che io ringrazio per la sua relazione e per l'apporto considerevole nella definizione degli emendamenti.

Così inteso, l'articolo non dovrebbe dar luogo ad alcuna diversità rispetto alle previsioni che il Tesoro ha proposto a noi: ciò si deduce dal confronto tra quello che era stato scritto in prima istanza e quello che è stato scritto, in modo diverso e con un altro metodo in questa sede di decretazione. Il decreto si dovrebbe trasformare in legge (non so se nei tempi prescritti, perchè arriviamo sempre ad un esercizio, che è quello della ripresentazione dei decreti per decadenza dei termini) a meno che nei prossimi 10-12 giorni la Camera dei deputati non riesca a esaminare questo documento e ad approvarlo, anche con qualche variazione secondaria per una terza lettura.

Ho un'altra osservazione da fare che riguarda l'articolo 3. È ben chiaro mi pare, poichè i commi 1 e 2 dell'articolo 3 non sono stati cancellati, che l'indicazione dell'articolo 3 non è sovrapposta all'articolo 24 della legge finanziaria, in cui le assunzioni di personale sono subordinate all'avvenuto accertamento di carichi funzionali: i due disposti legislativi, piuttosto, sono complementari l'uno all'altro, risultando l'articolo 3 una disposizione aggiuntiva e particolare, rispetto al più generale criterio normativo fissato dall'articolo 24. In merito, voglio fare osservare che l'emendamento sostitutivo del terzo comma dell'articolo 3 si presta a qualche equivoco che bisogna chiarire. La facoltà concessa alle USL di assumere per sostituzioni, secondo la mia lettura, opera solo quando le persone eventualmente eccedenti sono già andate via, o sono state assegnate altrove, come risulta dall'espressione contenuta nell'emendamento 3.1: «A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali...». Questa deve essere una conclusione effettiva. Quindi, l'applicazione dell'emendamento in questione è fisiologica, per così dire, anche se aggira il blocco delle assunzioni, supposto che avvenga nel corso del 1989. Ma riguarda il personale che direttamente tutela la salute: non vi è aumento di spesa, semmai una lieve diminuzione, trattandosi di personale nuovo.

Se, invece, il processo di ristrutturazione si conclude semplicemente dopo aver definito il personale, mantenendo quello eccedente in soprannumero, la normativa risulterebbe equivoca. Pertanto, escludo che il processo di ristrutturazione sia definito con il mantenimento in soprannumero del personale eccedente: ciò consentirebbe di sostituire anche il personale in soprannumero che cessi di prestare servizio purchè adibito a compiti igienico-sanitari, di diagnosi e cura e di riabilitazione. Questa seconda interpretazione non è ammissibile, perchè porterebbe ad eludere i fini, sotto questo profilo, della normativa. Ritengo di essere stato sufficientemente chiaro. Mi riservo, comunque, di intervenire nuovamente nel caso vi fossero interpretazioni diverse. In questo senso, con questa interpretazione accetto l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

Avevo presentato un emendamento, respinto dalla Commissione, insieme ad altre due proposte emendative corrette dal senatore Melotto, che giustamente ritiene di dover sempre porre rimedio alla nostra imperizia. L'emendamento respinto dalla Commissione al quale faccio riferimento era riferito all'articolo 4, ed era volto a trimestralizzare il tetto, stabilito per la diagnostica esterna, nelle prestazioni - non sui valori di prestazioni - numeriche offerte nel 1986 più un 5 per cento. Avevamo proposto tale

trimestralizzazione poichè, se non stabiliamo un argine, di fronte ad uno sfondamento che ha già portato ad una tendenza che equivale a più del raddoppiamento della spesa, essendo stata rimossa ogni remora in ordine al *ticket* in materia, avremo l'accumulo delle prestazioni in una prima parte dell'anno, e poi - *ad impossibilia nemo tenetur* - una necessità di deroga o deroga di fatto e quindi di liquidazione, anche se la legge stabilisce diversamente, al termine dell'anno.

Poichè il tempo non è stato sufficiente, o in sede di esame del provvedimento per il ripiano del bilancio 1987 o in altra sede, come Ministero ci proponiamo di riaffrontare il problema riscrivendo l'articolo della legge finanziaria, che, a mio parere così com'è, pur essendo volto ad arginare una spesa, non ci riesce.

È su questo che la Commissione bilancio può avere qualche ragione, ma non sulla materia sulla quale ho richiamato la nostra attenzione e che, a mio avviso, è stata sommariamente trattata.

Infatti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.1 non portano variazioni rispetto al disegno iniziale del Governo in questa materia.

Mi scuso, data l'ora tarda, se mi sono dilungato, ma l'ho voluto fare per essere preciso, dato che il tema è piuttosto concreto e quindi deve essere esaminato con esattezza nei particolari.

Per il resto, mi dichiaro d'accordo con il relatore sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione sugli emendamenti presentati al decreto-legge in esame.

DI LEMBO, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti al disegno di legge n. 844, trasmessi ai sensi dell'articolo 100, comma settimo del Regolamento, per quanto di propria competenza esprime forti riserve sugli emendamenti all'articolo 2 (2.1, 2.2, 2.3 e 2.4), nonchè all'articolo 3 (3.1) proposti dalla Commissione.

Infatti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 sembrano tutti, direttamente o indirettamente, ispirati al criterio di rendere meno rigorosi gli *standards* di rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche, ivi previsti, con prevedibili ricadute sugli effetti riduttivi della spesa che il Governo ha inteso assegnare alla normativa d'urgenza in esame, effetti, come è noto, valutati dallo stesso Governo nell'ordine di 1.200 miliardi di lire per il 1988, cifra questa che entra a comporre i fattori di formazione del fabbisogno del settore statale. Analogamente la nuova formulazione dell'articolo 3, comma 3, appare anch'essa volta a consentire l'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessa di prestare servizio, direttamente da parte delle unità sanitarie locali, eliminando dal testo ogni riferimento alla restrizione di tale possibilità di riassunzione unicamente per i posti soppressi o istituiti in connessione con la riduzione dell'orario di lavoro.

Conclusivamente pertanto sarebbe comunque necessario che il Governo fornisse piena e motivata assicurazione circa la non influenza degli emendamenti prima richiamati sull'effetto riduttivo complessivo del decreto in esame, effetto, come ricordato in precedenza, valutato nell'ordine di 1.200 miliardi».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Standards *del personale ospedaliero*)

1. Il Ministro della sanità, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e il Consiglio sanitario nazionale, determina con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali.

2. Gli *standards* si applicano alla ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro della sanità, previo parere del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli *standards* di personale ospedaliero per posto letto e per tipologie di ospedali».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MELOTTO, *relatore*. Dò per illustrati tutti gli emendamenti, perchè nella mia relazione ho fatto cenno a tutti. Perchè rimanga a verbale dico che ritengo corretta l'interpretazione data dal Ministro della sostituzione del comma 3 dell'articolo 3. Ad un certo punto tutto rimane com'è, c'è la finanziaria che regola le deroghe e su questo decreto si vuole ulteriormente, con i commi 1 e 2 dell'articolo 3, non provvedere a sostituzioni in relazione alle riduzioni di organico. Questo comma serve a superare, a processo concluso della ristrutturazione, il defatigante rapporto che esiste oggi per la sostituzione in piante organiche regolarmente approvate dalla regione e tutta la trafila dell'autorizzazione per singolo posto. Dico solo e unicamente questo perchè rimanga a verbale.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha già espresso il proprio parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(*Rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche*)

1. Le unità sanitarie locali, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 1, sulla base dei dati relativi al tasso di utilizzazione dei posti letto nel triennio 1985-1987, formulano proposte alle regioni o province autonome per la rideterminazione, in diminuzione o in aumento, dei posti letto delle divisioni per acuti e per la conseguente revisione degli organici del personale degli ospedali pubblici, sulla base dei seguenti criteri:

a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 75 per cento, con esclusione delle divisioni di terapia intensiva e di malattie infettive;

b) evitare attese di ricovero, per i casi non urgenti, superiori di norma a quindici giorni;

c) applicare gli *standards* di cui all'articolo 1 alla nuova consistenza dei posti letto.

2. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine indicato dal comma 1, fissano la consistenza dei posti letto dei singoli ospedali e le corrispondenti piante organiche, anche in assenza di proposte da parte delle unità sanitarie locali e, se necessario, in difformità dei piani sanitari regionali vigenti, nel rispetto dei seguenti ulteriori criteri:

a) applicare i parametri tendenziali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) evitare la soppressione di divisioni o servizi specialistici quando non esistano ospedali con specialità corrispondenti entro distanze o percorrenze predeterminate per tipi di area, previo parere del Consiglio sanitario nazionale;

c) per il personale eventualmente in eccedenza rispetto alle nuove dotazioni organiche, applicare gli istituti normativi e contrattuali vigenti in materia di mobilità.

3. In caso di omissione degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2, il Consiglio dei Ministri conferisce al Ministro della sanità apposita delega per l'adozione di tutti gli atti sostitutivi necessari, informandone il Parlamento.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti da intendersi già illustrati:

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «sulla base dei seguenti criteri» *con le altre:* «tenendo conto dei parametri tendenziali previsti

dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), della legge 23 ottobre 1985, n. 595, al fine della realizzazione dei seguenti obiettivi:».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) assicurare in ciascuna divisione il tasso di utilizzazione medio-annuo del 70-75 per cento, con esclusione delle divisioni e delle sezioni di malattie infettive e dei servizi di terapia intensiva e di sperimentazione».

2.2 LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera a), *sopprimere le parole:* «lettera *a*)».

2.3 LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera b), *dopo la parola:* «evitare», *inserire le seguenti:* «nel processo di ristrutturazione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 23 ottobre 1985, n. 595».

2.4 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(*Disposizioni particolari in materia di personale*)

1. È fatto divieto, per l'anno 1988, alle unità sanitarie locali di assumere personale a seguito della riduzione dell'orario di lavoro di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, prima della rideterminazione delle piante organiche di cui all'articolo 2, comma 2,

e della applicazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 207, e degli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del citato decreto presidenziale n. 270 del 1987.

2. Situazioni particolari che richiedano assunzioni in deroga sono segnalate alla Giunta regionale o provinciale, che può autorizzare la copertura dei posti dandone comunicazione motivata ai Ministri della sanità, del tesoro e per gli affari regionali.

3. È fatta salva la possibilità di copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1987, sono stati banditi i relativi concorsi, sempre che non si riferiscano a posti soppressi o istituiti in connessione con la riduzione dell'orario di lavoro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. A conclusione del processo di ristrutturazione degli ospedali, secondo le procedure ed i criteri stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2 e fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, le unità sanitarie locali possono procedere direttamente all'assunzione di personale in sostituzione di quello che cessi di prestare servizio, limitatamente agli addetti ai servizi igienico-organizzativi, di diagnosi e cura e di riabilitazione degli ospedali».

3.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(*Obblighi del medico convenzionato*)

1. A garanzia dell'uniformità assistenziale in materia di ricoveri ospedalieri e della qualificazione della prestazione in termini sanitari ed economici, i medici di medicina generale e gli specialisti pediatri di libera scelta, convenzionati con le unità sanitarie locali, in caso di ricovero ordinario dei propri assistiti sono tenuti a formulare richiesta motivata accompagnata dall'apposita scheda sanitaria prevista dalle convenzioni, corredata dalle notizie concernenti gli eventuali accertamenti diagnostici e di laboratorio effettuati.

2. In caso di ricovero d'urgenza, la documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 deve essere fatta pervenire all'ospedale, per iniziativa del medico curante o a richiesta dell'ospedale stesso, entro tre giorni dal ricovero.

3. Il medico che decide l'accettazione d'urgenza accerta se il medico curante è a conoscenza del ricovero. Con decreto del Ministro della sanità viene regolamentata la relativa procedura.

4. Le direzioni sanitarie degli ospedali sono responsabili dell'osservanza delle norme di cui ai commi precedenti e hanno l'obbligo di segnalare alle unità sanitarie locali competenti le inadempienze, per i provvedimenti conseguenti a norma di convenzione.

5. La recidiva nell'inadempienza comporta la risoluzione del rapporto convenzionale.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «accompagnata», *inserire le seguenti:* «ove si tratti di primo ricovero in riferimento all'ospedale presso il quale il ricovero stesso avviene».

4.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro della sanità sono regolamentate le relative procedure nonchè le modalità di trasmissione della documentazione di accompagnamento nel caso di ricoveri d'urgenza in ospedali situati in Regioni diverse da quella di provenienza del malato».

4.2 LA COMMISSIONE

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche a tal fine le Regioni procedono ad una adeguata riorganizzazione delle direzioni sanitarie degli ospedali».

4.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 nonchè quelle di cui al presente articolo sono applicabili, in quanto compatibili, agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico».

4.4 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 4,1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4,2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4,3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4,4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(*Finanziamento di programmi speciali*)

1. Nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero della sanità per l'attuazione di programmi e di interventi mirati alla lotta ed alla prevenzione delle infezioni da HIV e delle sindromi relative, il Ministro della sanità provvede, anche in deroga alle norme vigenti ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, alla erogazione delle somme occorrenti per la costruzione o per la ristrutturazione di appositi reparti o sezioni ospedaliere, nonchè di quelle occorrenti per programmi di informazione e prevenzione a carattere nazionale o volti particolarmente a favore delle strutture sedi di grandi comunità. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto delle spese impegnate sugli stanziamenti dei singoli capitoli dal Ministero della sanità.

2. Sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1988 è riservato, quale quota a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, l'importo di lire 850 miliardi per attività individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

3. Nell'ambito delle attività di cui al comma 2 viene riservato l'importo di lire 110 miliardi per programmi speciali di interesse nazionale, tra i quali l'erogazione di borse di studio biennali a 7.500 medici neolaureati per lo svolgimento del tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in medicina generale, secondo la direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986. È altresì riservato l'importo di lire 25 miliardi per il potenziamento delle attività svolte dai consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

4. Le quote di cui ai commi 2 e 3 possono essere utilizzate, per non più del 50 per cento del loro ammontare, per l'acquisto di attrezzature o per limitati lavori di ristrutturazione.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le quote di cui al comma 2, escluse quelle riservate per programmi speciali di interesse nazionale di cui al comma 3, possono essere utilizzate per non più del 50 per cento del loro ammontare per l'acquisto di attrezzature, o per limitati lavori di ristrutturazione anche finalizzati ad attività didattiche di cui al comma 3».

5.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Con decreto interministeriale, adottato, di concerto, dai Ministri della sanità e della pubblica istruzione, sono emanate disposizioni tecniche conformi alla direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986, concernente la formazione specifica in medicina generale, intese a determinare per i medici di base:

a) l'articolazione della formazione specifica in medicina generale che deve prevedere un periodo di tirocinio di due anni, di cui un periodo non inferiore ad un anno presso strutture pubbliche ospedaliere o cliniche universitarie e un ulteriore periodo di almeno sei mesi presso distretti sanitari di base e/o poliambulatori delle unità sanitarie locali. Le suddette strutture sanitarie sono indicate dalla Regione competente territorialmente in relazione alle attrezzature ed ai servizi di cui esse dispongono;

b) i criteri di valutazione dei candidati ai fini dell'assegnazione delle borse di studio di cui al precedente articolo 5, comma 3, nonchè quelli relativi alla valutazione dell'attività svolta al compimento del tirocinio teorico-pratico.

2. Il Ministro della sanità determina con proprio decreto l'indennità di studio mensile corrisposta ai medici in formazione».

5.0.1 LA COMMISSIONE

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

RIVA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIVA. Signor Presidente, per il Gruppo della Sinistra indipendente annuncio l'astensione dal voto su questo provvedimento: essa è il risultato di una somma algebrica tra il giudizio negativo che diamo dell'utilizzazione dello strumento decretizio in questa materia, e del giudizio positivo per l'accogliemento di gran parte delle osservazioni che i rappresentanti del nostro Gruppo hanno avanzato su questo decreto negli emendamenti proposti dalla Commissione, e a favore dei quali abbiamo votato.

Tuttavia, volendo segnalare il nostro dissenso sul metodo, ci asterremo dalla votazione di questo provvedimento.

NATALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* NATALI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista voterà a favore di questo decreto anche perchè, nel corso dei lavori della Commissione, si è giunti al miglioramento del testo.

Tutti sappiamo che la sanità nel nostro paese deve urgentemente essere riformata e che deve essere presentato il piano sanitario nazionale. Senza questi due momenti essenziali, difficilmente riusciremo a risolvere attraverso leggi parziali i mali che affliggono questo settore così vitale per tutti i cittadini. Riteniamo tuttavia che questo decreto-legge non comprometta il futuro e non pregiudichi la realizzazione dei necessari interventi: per queste ragioni quindi voteremo a favore del provvedimento.

Chiediamo però al Ministro di presentare al più presto il piano sanitario nazionale, e se fosse possibile – anche se è forse più difficile –, di por mano alla revisione della riforma, per evitare i frazionamenti continui; per evitare – come si dice – di sfogliare troppo il carciofo, e per consentire una panoramica su tutto il settore. Siamo un paese moderno, abbiamo delle leggi modernissime e umanissime come la legge n. 833, ma non siamo ancora riusciti a far applicare queste leggi. Mancano i controlli, e manca soprattutto la volontà di risolvere concretamente i problemi della sanità, che sono certamente complessi, ma tuttavia superabili.

La Commissione sanità sta svolgendo un lavoro a dir poco assai impegnativo; qualcuno potrebbe dire massacrante, visti certi ritmi che vengono imposti. Riteniamo che questo lavoro così impegnativo potrà essere utile soltanto se nel prossimo futuro affonteremo i problemi importanti e globali: infatti soltanto una visione globale dei problemi della sanità può consentire di giungere a soluzioni di tipo globale.

CONDORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONDORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, non soltanto perchè, come ha ricordato il Ministro, rende più complete e più omogenee le norme che sono state approvate nella legge finanziaria, ma anche perchè queste norme certamente rappresentano la premessa per l'adozione di tutti quei provvedimenti che sono davvero necessari per rendere più efficiente l'assistenza ospedaliera nel nostro paese, e anche per

ridurre quelle diseconomie che certamente contribuiscono ogni anno ad aggravare il bilancio dello Stato.

Per questo motivo sono particolarmente importanti i primi due articoli, che consentono da una parte al Ministro della sanità di fissare gli *standards* per il personale ospedaliero, per i posti letto e per le tipologie degli ospedali, e dall'altra anche di rideterminare per sua iniziativa – laddove ciò non venga compiuto dalle USL, in primo luogo, e dalle regioni successivamente – i posti letto e le piante organiche secondo i parametri della legge n. 595 del piano sanitario.

Noi vogliamo mettere in rilievo che questi obiettivi del decreto-legge che stiamo per approvare sono molto importanti, soprattutto per il riequilibrio territoriale della sanità nel nostro paese, ed in particolare di quelle condizioni che penalizzano il Sud e le isole. Il potere di sostituzione del Ministro, secondo me, rappresenta il mezzo più concreto per risolvere una volta per tutte questa cronica insufficienza delle regioni meridionali nel determinare una valida politica sanitaria, insufficienza che rappresenta certamente la causa non ultima dello squilibrio che esiste tra Nord e Sud anche nel campo della sanità.

Il riequilibrio dei posti letto e del personale ospedaliero non rappresenta ovviamente il toccasana, ma è la premessa indispensabile per altri interventi legislativi che dovranno venire, i quali dovranno mirare in modo particolare alla qualificazione delle attrezzature ospedaliere su tutto il territorio nazionale: ciò tenendo presente in particolare, laddove un ospedale stabilisca di svolgere un certo tipo di prestazione sanitaria, qualunque essa sia, che questa prestazione deve essere svolta al massimo livello in tutto il territorio nazionale, dalla Sicilia alle Alpi.

In secondo luogo, gli altri provvedimenti che si dovranno prendere presto in futuro riguardano la politica del personale ospedaliero rivolta proprio a una qualificazione di tale personale; e ciò si deve ottenere attraverso la via della cultura – non c'è altra via – cioè incrementando la ricerca scientifica negli ospedali (che, per ora, è soltanto limitata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) e anche aprendo gli ospedali all'insegnamento universitario e *post*-universitario. Questi sono obiettivi che il Governo e il Parlamento si debbono porre per elevare il grado di cultura degli ospedali, il cui degrado è veramente incombente.

Alcune brevissime considerazioni voglio fare in merito agli altri articoli. Per esempio è molto importante che l'articolo 4 responsabilizzi il medico di base riguardo all'ospedalizzazione del suo paziente; questo non è soltanto un provvedimento volto a ridure gli sprechi – responsabilizzando appunto il medico di base nell'ospedalizzazione del paziente – ma a rafforzare in modo particolare quel rapporto medico-paziente che è indispensabile per poter assicurare una buona assistenza sanitaria. Inoltre, questo strumento rappresenta un fatto importantissimo perchè, se intelligentemente sfruttato, può costituire l'inizio di un rapporto importante tra il medico di base e il medico ospedaliero ai fini proprio dell'aggiornamento continuo del medico pratico. Quindi mi pare che questa sia una via molto importante da seguire.

Ancora devo segnalare la grande rilevanza dello stanziamento degli 850 miliardi ai fini della ricerca sanitaria, e anche lo snellimento delle procedure burocratiche che servono per svolgere con rapidità tutti i programmi mirati, in modo particolare alla lotta e alla prevenzione delle infezioni da HIV.

Infine, noi dobbiamo esprimere la più viva soddisfazione per l'istituzione delle 7.500 borse di studio per il tirocinio teorico-pratico per la formazione in medicina generale, secondo la direttiva della CEE. Questo è un provvedimento che da un lato risolve un problema occupazionale per i giovani medici, e dall'altro - ed è il fatto più importante - è decisivo al fine proprio della preparazione del medico generale, del medico di base.

Vorrei rivolgere al Ministro anche la preghiera di intervenire in riferimento all'altra direttiva della CEE del 1985, che è stata disattesa, quella che riguarda l'istituzione di borse di studio per la formazione dei medici specialisti. Purtroppo, non siamo riusciti ancora a portare a compimento questo obiettivo, che è di grande rilevanza per la sanità italiana.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nel ribadire il nostro voto favorevole a questo disegno di legge, auspichiamo che presto siano attuati molti altri provvedimenti volti a migliorare decisamente, in una visione globale, il nostro servizio sanitario. Più specificamente - come parlamentare meridionale, e napoletano in modo particolare - spero che si renda attuale l'auspicio che il Ministro della sanità ha rivolto alla città di Napoli nella recente visita alle strutture ospedaliere della città, che si trovano in un grave stato di degrado eppure hanno grandissima tradizione culturale sia nell'ospedale che nell'università: l'auspicio, cioè, che le strutture sanitarie napoletane possano diventare la meta dei «viaggi della speranza» per i malati dell'Italia del Sud. (*Applausi dal centro*).

DIONISI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIONISI. Signor Presidente, intervengo nella discussione su questo disegno di legge per sviluppare molto sinteticamente alcune considerazioni critiche, che non sono il frutto di un nostro atteggiamento pregiudizialmente negativo (che tanto meno sarebbe giustificato nell'attuale situazione politica generale, in cui il definitivo abbandono del Governo Goria ci permette un clima di discussione di maggiore serenità e libero da superflui «tatticismi»), ma frutto di convinzioni radicate e di un'analisi corretta - per lo meno a nostro avviso - delle proposte avanzate dal Governo.

Anche in coerenza con il voto espresso sui presupposti di costituzionalità, dichiaro che il Gruppo comunista esprimerà un voto negativo, che è ampiamente motivato sia da ragioni di metodo che di contenuto.

Per il primo aspetto, dobbiamo denunciare ancora una volta lo scarso rispetto che il Governo ha avuto per il Parlamento e l'atteggiamento imprudente del Ministro della sanità, che ha riproposto un testo già respinto dalla Camera dei deputati nel voto sulla finanziaria.

Nel merito delle proposte, pur riconoscendo l'esigenza di introdurre elementi di razionalizzazione nella rete ospedaliera e nella gestione del personale del sistema sanitario nazionale, nonchè l'opportunità di affrontare problemi come la formazione dei medici di base e la lotta contro l'AIDS, non possiamo non rilevare che ancora una volta il Ministro della sanità è stato succube della logica del Tesoro. La manovra proposta da una parte comporterà una sottostima del Fondo sanitario nazionale (con l'effetto di procurare difficoltà di gestione alle unità sanitarie locali - utile per giustificare le spinte centralistiche - ed un loro indebitamento negli ultimi mesi dell'anno finanziario, con la successiva conseguente necessità di

reiterare provvedimenti di sanatoria e di ripiano dei disavanzi) e dall'altra non recupera appieno gli strumenti legislativi già esistenti, come la legge n. 595 del 1985, nè una metodologia programmatoria che dovrebbe avere come base fondamentale il piano sanitario nazionale (che noi insistiamo a reclamare ed il Governo invece continua a negare) che dovrebbe costituire lo strumento indispensabile per fissare gli *standards* e per un reale riequilibrio territoriale delle strutture sanitarie. Riconosciamo che in commissione uno sforzo unitario è stato fatto, che si sono introdotti elementi positivi e condivisibili e che è stato modificato un testo che avrebbe creato ulteriori difficoltà agli operatori, alle regioni ed alle USL. Crediamo peraltro che debba essere riconosciuto al nostro Gruppo un atteggiamento corretto e costruttivo durante i lavori della Commissione e del comitato ristretto.

È vero, però, che ci si muove ancora nella logica degli ospedali e delle istituzioni chiuse, e che siamo ancora lontani dal recupero pieno della cultura e dei valori della riforma sanitaria. Siamo ben lungi dall'avviare il necessario processo del passaggio dal modello sanitario che privilegia la fase della diagnosi e della cura, i mezzi diagnostici costosi e le strutture chiuse, ad un nuovo modello che, non trascurando la diagnosi e la cura, privilegi le fasi della prevenzione e della riabilitazione e si basi sui servizi diffusi nel territorio, su figure professionali cui sia garantita attraverso la formazione continua, curata dalle istituzioni pubbliche, una cultura moderna, una professionalità adeguata ai livelli che lo sviluppo tecnologico permette di raggiungere e che vengano sottratte alla interessata influenza dell'industria sanitaria.

Francamente, siamo ancora lontani dai provvedimenti necessari; per parte nostra, senza misconoscere i passi avanti compiuti anche con questo testo che non possiamo però approvare, continueremo ad incalzare i titolari futuri del Ministero della sanità per realizzare un sistema sanitario all'altezza di un paese moderno e progredito. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Signor Presidente, vorrei fare una breve, doverosa, dichiarazione di voto. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, tutto l'intervento da me effettuato nella discussione generale in definitiva ha inteso richiamare l'attenzione responsabile di questo Parlamento per dire basta all'ospedale considerato il luogo passivo destinato ad accogliere di tutto (l'assistenza non effettuabile a domicilio è ben altra cosa), e basta al posto letto simbolo. Dobbiamo destinare rapidamente (è un concetto che dobbiamo avere ben chiaro) coloro che non sono malati acuti e *sub*-acuti ma che si trovano in condizioni che necessitano di trattamenti curativi di osservazione e di assistenza protetta in luoghi appositamente attrezzati anche per soggiorni prolungati *quoad vitam* che non possono essere contabilizzati con il concetto di posto letto.

Dobbiamo aspettare i due, tre, quattro anni che vedano andare a regime queste innovazioni di piano sanitario contenute in questo decreto: ma, nel frattempo, come pensiamo di risolvere il problema angoscioso che interessa una grandissima fascia di utenti e le loro famiglie? Il paziente – diciamocelo con la crudezza dei termini – è considerato una specie di oggetto o di pacco, trattato sgarbatamente da tutti, disumanizzato nel suo posto letto d'ospedale.

Si chiede molto spesso ai familiari di portare la federa per il cuscino, il lenzuolo, quando non addirittura il materasso e le stoviglie, ed in più sulla famiglia ricade anche l'onere economico per pagare l'assistenza diurna e notturna di un paziente allettato e non autosufficiente. Questi sono gli *standars* reali di assistenza che non consideriamo.

Noi, che qualche merito storico in Italia lo abbiamo nella concezione dell'assistenza sanitaria in ogni suo aspetto, con realizzazioni gigantesche ed adeguate allo sviluppo della scienza e delle esigenze della nazione, per una dottrina ed una formazione etica che non ha riscontro nell'attuale situazione italiana, rimaniamo veramente attoniti di fronte a questi persistenti atteggiamenti di negata assistenza.

Tornando all'ospedale, esso deve diventare una azienda autonoma capace di dare concretezza gestionale e livelli di assistenza elevati ed integrarsi a tutte le strutture che erogano assistenza sul territorio, e centro di aggiornamento permanente per medici e non medici. L'indice d'utilizzo dei posti letto deve essere quello indicato dall'O.M.S.

Per quanto poi attiene alle accuse di concussione e di corruzione che ho rivolto all'attuale sistema di gestione, voglio onorare le mie affermazioni con qualche documento. Ho con me la relazione di fine d'anno del procuratore generale della Corte dei conti, dottor Raffaele Cappiello, per quanto in particolare attiene alla spesa sanitaria ed in particolare alle USL.

Mi spiace dover ricordare che lo stesso onorevole Goria, due anni fa, quando era Ministro del tesoro, in una conversazione avuta con i giornalisti, riportata dalla stampa e da me ripetuta in quest'Aula, diceva addittura che sarebbe stato necessario allargare le carceri per contenere certi amministratori delle USL, e richiamava l'attenzione dei giudici i quali, a suo avviso, non erano stati all'altezza dei loro compiti nei riguardi della corruzione esistente nelle gestioni delle USL.

In un convegno dei primi di gennaio 1988, il ministro Donat Cattin non ha esistato a denunciare «lo stato patologico, pressochè irreversibile nel quale versa il sistema sanitario nazionale per crisi dovuta ad inefficienza, sprechi, scandali, collasso e corruzione». Sono le sue parole, signor Ministro. «È riemersa quindi, in tutta la sua gravità, la situazione di degrado delle USL» – sono sempre le sue parole – «in circa 15.000 inchieste giudiziarie, pari a 20 per ogni USL». Sono documenti che non invento io. E ancora: «... per un sistema che spreca il 25 per cento della spesa sanitaria e accumula ogni anno dai 3.000 ai 3.800 miliardi di *deficit*». «Attualmente la macchina della sanità è appesantita» – continua il Ministro – «da un compattamento amministrativo che non permette di controllare la spesa. Non è vero che la riforma non funziona perchè non è stata applicata, l'attuale confusione va individuata proprio in alcuni meccanismi insiti nella legge n. 833».

Il Ministro ha ricordato ancora «l'unità indefettibile di tutte le operazioni sanitarie nella USL, una concezione di gestione che è osboleta e non fa parte del nostro Paese, ma piuttosto di esperienze del socialismo reale». Ed io aggiungo: *absit iniuria verbis!*

Tutto qui; penso di essere autorizzato a ribadire il no a questo disegno di legge. (*Applausi dalla destra*).

SIRTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIRTORI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, tutte le proposte di modifica che sono state formulate, a mio nome e a nome dei Verdi presso la Commissione sanità e in sede di Comitato ristretto, sono state approvate e prese nella dovuta considerazione da parte della Commissione stessa e del Governo. Per questo motivo, a mio nome, i Verdi daranno il loro voto favorevole al provvedimento. Ma non solamente per questo motivo; ritengo che la conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria, contenga misure che debbono essere prese al più presto e il più rapidamente possibile. Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento possa celermente affrontare l'argomento e risolverlo.

Se analizziamo bene il testo che ci è stato proposto e che poi è stato modificato in Commissione, notiamo che, forse per la prima volta nella storia sanitaria di questo paese dopo il 1968, dopo la legge Mariotti, vengono date indicazioni abbastanza vincolanti. Sono quelle che si trovano nell'articolo 1 del decreto, e che si riferiscono agli *standards* di personale per posti letto, e a seconda della tipologia degli ospedali. Certo, vi era stato un tentativo di far qualcosa del genere con la nuova legge n. 595, ma tutti sappiamo come è andata a finire quella legge, ed in particolare il suo articolo 10, nel quale vi erano alcuni riferimenti di *standard*: non sono stati vincolanti per nessuno. Questo perchè purtroppo ci troviamo di fronte ad un errore macroscopico di fondo.

Da molto tempo a questa parte il Governo centrale non riesce nel modo più assoluto a fare in modo che ciascuno a livello periferico eserciti le sue attribuzioni specifiche, che le unità sanitarie locali facciano le unità sanitarie locali, che le regioni facciano il mestiere che debbono fare le regioni e anche che il Ministero della sanità si decida a fare il Ministero della sanità, con tutti i suoi compiti definiti dalle leggi dello Stato.

Ecco la ragione per la quale ritengo che, se noi cercheremo di fare in modo che queste gerarchie (che si riferiscono ad attribuzioni precisate nella legge che devono essere vincolanti per tutti, pena la confusione decentrata che sta portando lo sfascio della sanità nel nostro paese) vengano rispettate da tutti, probabilmente allora una spinta in senso positivo potrà essere data.

Le richieste avanzate riguardavano in particolare la modifica dell'articolo 2 che, così come era stato formulato, non ci soddisfaceva: l'accorgimento di agganciarlo all'articolo 10 della legge n. 595 mi pare che abbia dato la possibilità di un respiro diverso. Così come io penso che sia stato molto positivo, nonostante questo pronunciamento della Commissione bilancio che suscita in me molte perplessità (ma soprattutto anche grandi preoccupazioni, perchè non vorrei che si verificasse qualche inconveniente nel corso di questo *iter*), modificare l'articolo 3 secondo le indicazioni del relatore e con le precisazioni del Ministro. Questo significa per noi una cosa sola, che come indirizzo politico generale penso che possa essere accettata da tutti: dobbiamo fare in modo che le procedure per le assunzioni vengano snellite all'interno degli organi pubblici, e in particolare negli ospedali, perchè la disorganizzazione produce della spesa - e di ciò sono convinto - così come l'organizzazione produce risparmio.

Allora, sulla base di queste considerazioni, non posso non ricordare che per la prima volta dall'approvazione della legge n. 833 sul servizio sanitario nazionale si fa ancora riferimento in un testo di legge ad uno dei punti

cardine e centrali dell'organizzazione dell'ospedale, ovvero alle direzioni sanitarie ospedaliere. Anche questo è un fatto positivo; ritengo infatti che l'articolo 17 della legge n. 833 in questa maniera venga in un certo senso superato fornendo lo spunto per affrontare poi il disegno di legge sul servizio sanitario nazionale con un'ottica diversa.

Per tutti questi motivi, a nome dei Verdi darà il suo voto positivo, non dimenticandosi però, in conclusione, di fare presente che non possiamo essere del tutto inerti di fronte a questa situazione. Ci aspettiamo infatti che quanto prima il piano sanitario nazionale venga presentato e discusso in Parlamento e che il disegno di legge di revisione della riforma venga portato avanti e approfondito al più presto. Altrimenti la situazione di precarietà dello stato sanitario del paese non potrà rimanere sempre tale e non potrà mai avere una soluzione adeguata alle esigenze di una popolazione civile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, recante misure urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per la razionalizzazione della spesa sanitaria».

È approvato.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè l'esame in Commissione del disegno di legge n. 923 non è ancora concluso, dispongo, a norma dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento l'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del disegno di legge n. 842.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 842

MONTRESORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESORI. A nome dell'8ª Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 842, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Montresori è accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative» (842) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988,

n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

MONTRESORI, *relatore*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, per incarico della Commissione, porto in Aula la proposta unanime espressa questo pomeriggio per la conversione in legge – con modifiche di poco conto – del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, che il Governo aveva varato – così è detto nella relazione – per rispondere alle sollecitazioni che pervenivano da istituzioni pubbliche, parti politiche, privati cittadini e perchè venissero affrontate tempestivamente le questioni inerenti l'emergenza abitativa, problema che ha assunto caratteri tali da consigliare un intervento immediato da parte delle amministrazioni competenti.

Nella seduta della Commissione del 1° marzo scorso, svolgendo la relazione introduttiva, ho detto che questa era una premessa che poneva asetticamente un problema drammatico qual è quello degli sfratti, soprattutto nelle grandi città, e considerava l'emergenza abitativa un fatto con il quale si deve coesistere ciclicamente, ad ogni scadenza importante dei contratti di locazione.

In realtà, l'emergenza arriva da lontano. Infatti, la nuova disciplina delle locazioni, introdotta con la legge n. 392 del 1978, non ha raggiunto i suoi obiettivi e non ha determinato quel nuovo rapporto che voleva introdurre, costringendo Governo e Parlamento a varare diversi interventi legislativi, che hanno sempre costituito soluzioni temporanee e tampone, in attesa di una modifica sostanziale che fosse davvero una disciplina organica e permanente della materia delle locazioni.

Deve essere rilevato che un precedente disegno di legge di riforma dell'equo canone, presentato dal Governo su iniziativa del ministro Nicolazzi, non è pervenuto a conclusione nella IX legislatura, mentre sono stati approvati due decreti-legge nel solo settore abitativo, di proroga degli sfratti e per la costruzione di alloggi per gli sfrattati.

Tutti i provvedimenti legislativi in materia danno comunque, concretamente e incontestabilmente, il segnale dell'emergenza abitativa nel suo complesso e della drammatica realtà nei centri urbani, che dura ormai da molti anni, generando conflitti e danni sociali rilevanti, soprattutto per i più deboli, siano essi proprietari o inquilini, e creando cospicue sacche di emarginazione civile.

Se il bene casa è un diritto – e su questa interpretazione convergono ormai tutte le forze politiche e sociali di questo paese – è necessario abbandonare questi provvedimenti di emergenza per affrontare un'organica politica della casa che – come già detto l'altro giorno in occasione del recente dibattito sull'abusivismo edilizio – deve essere accompagnata da una pianificazione urbanistica ed ambientale in grado di puntare alla qualità della vita e ad una visione moderna dello sviluppo e della ristrutturazione delle nostre città.

È necessario abbandonare l'emergenza che dura da troppo tempo e che, per questo motivo, non è più possibile superare con interventi legislativi di proroga dei contratti o di sospensione e blocco delle locazioni o con una sanatoria dell'abusivismo edilizio. Sono necessarie invece una programmazione raccordata realmente sulle esigenze di mercato, e la collaborazione tanto degli enti preposti all'edilizia pubblica quanto dei privati, delle cooperative e dei loro consorzi: ciò sia in una fase costruttiva di nuovi alloggi, sia soprattutto in quella di riordino, riutilizzo, rivitalizzazione dell'esistente e, in particolare, dei centri storici.

È indispensabile affrontare le modifiche dell'equo canone in modo che la proroga di questo decreto-legge possa essere l'ultima, soprattutto per rimuovere quelle difficoltà che hanno bloccato il mercato delle locazioni, per evitare che si tengano sfitti migliaia di appartamenti e che si consenta a molti di aggirare la legge e di mantenere condizioni di privilegio per l'affitto degli appartamenti e delle strutture del terziario.

Oltre a questi motivi, è bene richiamare ancora, come è stato fatto in occasione della discussione dei precedenti decreti-legge, che provvedimenti legislativi di continua proroga possono produrre nuovi interventi della Corte costituzionale, che varie volte ha ribadito che una limitazione della proprietà prorogata e protratta nel tempo conferisce alla disciplina vincolistica quell'ordinarietà che ne compromette l'aderenza ai princìpi costituzionali.

Questo avvertimento è necessario richiamarlo ora, in questa sede, perchè, a differenza di precedenti decreti-legge, questo in conversione prevede soltanto norme di proroga per gli sfratti e non, come altre volte, interventi destinati alla costruzione di nuovi alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa o ad agevolare l'acquisto di alloggi da parte di quanti sono sottoposti a sfratto. Abbiamo evitato, come aveva fatto del resto il Governo, di inserire finanziamenti, pur disponibili ma limitati in relazione all'emergenza (come i buoni-casa, l'acquisto e il recupero delle abitazioni), consapevoli che questo potesse apparire solo un timido tentativo di allungare nel tempo il vero problema del rilancio del piano di edilizia abitativa per il quale esistono appositi e considerevoli stanziamenti e per il quale sollecitiamo il futuro Governo ad operare in tempi brevissimi.

Infatti, ci rendiamo perfettamente conto che il blocco sostanziale dell'edilizia pubblica e privata in atto nel paese non può che destare ulteriori preoccupazioni che si ripercuotono, oltre che sul mercato degli alloggi, anche sull'occupazione di manodopera (specializzata, e più ancora non specializzata), nel settore delle costruzioni e delle attività collaterali, siano esse artigianali o industriali, di cui l'edilizia costituisce una risorsa essenziale ed un volano di ripresa generale in aree con grosse difficoltà economiche.

Abbiamo discusso a lungo in Commissione, pur nella brevità del tempo a disposizione, e in maniera approfondita. Ma pur fra tante perplessità, in parte confermate anche da pareri fornitici dalle Commissioni consultate, abbiamo fatto preliminarmente queste considerazioni. Il decreto-legge in discussione scade l'8 aprile; la Commissione aveva ascoltato la mia relazione introduttiva nella seduta del 1° marzo, e aveva rinviato l'esame del provvedimento, in attesa di una risposta del Governo principalmente sui seguenti punti: necessità di conoscere l'*iter* della riforma organica della legge sull'equo canone; di avere notizie circa il piano per il rilancio dell'edilizia abitativa; ed un parere sulla inclusione di una proroga del rilascio degli immobili ad uso non abitativo.

La seconda considerazione da fare è che il tempo concesso, prima al Senato e poi alla Camera dei deputati, per la discussione di questo provvedimento è oltremodo limitato, dato che il calendario dei lavori parlamentari deve tener conto del periodo pasquale.

La terza considerazione è che la nota sentenza della Corte costituzionale, con le censure al Governo sulla reiterazione dei decreti, consiglia di procedere ad un *iter* accelerato, in modo da consentire anche alla Camera l'approvazione definitiva.

Con queste considerazioni preliminari, la Commissione ha proceduto all'esame dell'articolato proponendo un provvedimento limitato che affronta il problema dell'emergenza-sfratti con una proroga, nell'esecuzione dei provvedimenti, al 31 dicembre 1988 e non, come proposto, al 30 settembre, in modo da consentire al Governo e al Parlamento un maggior tempo per approvare una riforma organica della legge sull'equo canone.

Per lo stesso motivo, la Commissione propone un articolo 1-*bis*, che proroga alla stessa data del 31 dicembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, e riguarda in particolare le locazioni commerciali, alberghiere ed artigianali per le quali, a causa della scadenza del regime transitorio previsto dalla legge n. 392, non è stato raggiunto un accordo con la proprietà, costringendo le imprese a trovare altri locali rischiando molto per la stessa prosecuzione della loro attività.

È un'esigenza che ci è stata manifestata dalle associazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e che trova buone ragioni di esistere anche per l'attività di pubblico interesse che queste categorie svolgono. È un problema che va valutato molto attentamente se non vogliamo privare i nostri centri storici di quel tessuto sociale e umano che costituisce la principale caratteristica tanto delle piccole quanto delle grandi città. Siamo certamente per le grandi firme del *made in Italy* e delle grandi industrie che occupano e trasformano interi palazzi dei centri storici e dei centri attivi delle grandi e delle piccole città. Non possiamo però consentire lo svuotamento e il trasferimento di quelle attività che da sempre sono state il fulcro della vita di una struttura cittadina e di un modo di esistere del lavoro minuto di tanta gente e di una importante fetta dell'economia.

Questo provvedimento di proroga degli sfratti esclude i motivi fondati sulla morosità del conduttore o sulla necessità del locatore di riottenere la disponibilità dell'immobile per motivi previsti dalle leggi, e questo è un altro articolo che proponiamo all'attenzione dell'Assemblea.

Fino al dicembre del 1988 restano in vigore le commissioni istituite presso la prefettura, nate per rispondere alle richieste del pretore sui dati utili circa la situazione abitativa delle aree a grossa emergenza: esse nel 1986 erano diventati strumenti di acquisizione di pareri da parte del prefetto circa i criteri dell'impiego della forza pubblica nella esecuzione, e ciò era poi un modo di stemperare - con la partecipazione dei sindaci, delle associazioni degli inquilini e dei rappresentanti della proprietà - i conflitti sociali, essendo al tempo stesso di valido aiuto al magistrato.

Non abbiamo voluto estendere questi compiti nè irrigidire formalmente questa eccezionale diluizione nel tempo della assistenza della forza pubblica, affinchè il prefetto e le Commissioni non diventassero momento di stravolgimento di valori fondamentali del nostro ordinamento, vanificando praticamente i provvedimenti del magistrato e forzando la legge.

È stato proposto un ultimo emendamento per trovare un raccordo tra la legislazione ordinaria e quella speciale, in particolare quella delle zone

terremotate. Abbiamo dovuto sostanzialmente proporre un provvedimento di emergenza, come tale destinato al breve periodo, che deve essere sostituito entro il 1988 da norme legislative coerenti e volte all'interesse generale. In sostanza proponiamo una moratoria che non è certamente nuova, ma che confidiamo sia l'ultima, come stimolo a chiudere organicamente una vicenda estremamente delicata per la giusta convivenza civile del nostro paese. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il senatore Aliverti per illustrare il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

nell'esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare la eccezionale carenza di disponibilità abitative,

tenuto conto che:

la lettera dell'articolo 3 della legge 6 febbraio 1987, n. 15, non consente di fare alcuna distinzione in rapporto alle dimensioni della impresa commerciale beneficiaria delle agevolazioni finanziarie per l'acquisto dei locali condotti in locazione;

che la drammaticità del problema relativo alla scadenza dei contratti di locazione sottoposti a regime vincolistico ed il loro passaggio al regime di libero mercato assume toni più elevati e, quindi, meritevoli di maggior tutela specie nei riguardi delle imprese con un maggior numero di dipendenti, per gli evidenti riflessi negativi, anche sul piano occupazionale, che potrebbero derivare da una chiusura della azienda a seguito delle eccessive pretese della proprietà;

che l'intento del legislatore è appunto quello di consentire la conservazione e la continuità dell'azienda nell'interesse generale, e ciò vale per qualsiasi tipo di impresa commerciale;

che le disposizioni del decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323 che limita le agevolazioni finanziarie soltanto a favore delle piccole e medie imprese contraddice la lettera e lo spirito della norma e potrebbe dar luogo a discriminazioni tra imprese (ad esempio, per le cooperative di consumo - ammesse, infatti, a tali agevolazioni - non sono previsti limiti in ordine al numero dei dipendenti). D'altra parte, il limite di 6 miliardi come importo massimo del finanziamento ammissibile previsto dal citato decreto ministeriale n. 323 è sufficiente garanzia contro eventuali usi impropri;

invita il Governo:

a modificare la disposizione del decreto ministeriale 21 luglio 1987, n. 323 al fine di comprendere fra i beneficiari delle agevolazioni previste dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, tutte le imprese commerciali, indipendentemente dalle loro dimensioni ed a condizione che l'attività sia stata svolta dallo stesso soggetto o da chi sia subentrato nel contratto di locazione.

9-842.1 ALIVERTI

ALIVERTI. Signor Presidente, si tratta di un ordine del giorno che invita il Governo a rivedere il decreto ministeriale n. 323 del 21 luglio 1987,

applicativo dell'articolo della legge n. 15 del 1987, che aveva dato facoltà al Governo di concedere mutui agevolati ai commercianti per l'acquisizione degli immobili.

Siccome detto decreto avrebbe dato una interpretazione restrittiva della legge, l'ordine del giorno ne richiede una revisione per riportare ad una più corretta interpretazione del dettato legislativo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 1.

MONTRESORI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Aliverti, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

ALIVERTI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

1. Fino al 30 settembre 1988 l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione è sospesa nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili di proprietà privata e pubblica adibiti ad uso di abitazione è sospesa fino al 31

dicembre 1988 nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899».

1.1 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MONTRESORI, *relatore*. Ritengo di averlo già illustrato nel corso della relazione, come del resto tutti gli emendamenti presentati a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione di immobili di proprietà pubblica e privata adibiti ad uso diverso di quello di abitazione è comunque sospesa fino al 31 dicembre 1988.

2. La disposizione del comma 1 non si applica ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui al medesimo comma».

1.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Le commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite sino al 31 marzo 1990.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le Commissioni provinciali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, restano costituite fino al 31 dicembre 1988».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. La commissione di cui all'articolo 2 fornisce periodicamente al prefetto il parere relativamente alla graduazione dell'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, tenuto conto anche della generale situazione abitativa della provincia. Il prefetto, sulla base del parere della commissione, determina i criteri circa l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio, dando priorità ai casi di morosità sopravvenuta del conduttore, anche se riferita agli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, se risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o da altro titolo esecutivo.

2. È assicurata, inoltre, la priorità all'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per finita locazione qualora il locatore, con dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà da allegare al titolo esecutivo, affermi sotto la propria responsabilità di avere urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli. Nella dichiarazione deve essere specificato il motivo dell'urgente necessità e la circostanza che il locatore non ha la disponibilità, nel comune di residenza o in comune confinante, di altri alloggi idonei ad ovviare alla necessità medesima. Qualora la necessità riguardi il coniuge, i genitori o i figli, la dichiarazione, con le modalità suddette, deve essere resa anche dalle persone cui l'alloggio è destinato. In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.

3. Il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con i Ministeri di grazia e giustizia e dell'interno, predispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il modello da utilizzare nella dichiarazione di cui al comma 2.

4. Il locatore che, nel termine di novanta giorni dall'avvenuta consegna, non abbia adibito, senza giustificato motivo, l'immobile ad abitazione propria, del coniuge, dei genitori o dei figli, è tenuto al rimborso delle spese di trasloco e degli altri oneri sopportati dal conduttore e al risarcimento del danno in misura non superiore a quarantotto mensilità del canone determinato ai sensi degli articoli da 12 a 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Qualora, a seguito dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, l'esecutato sia ospitato a spese del comune, il risarcimento, nella misura delle spese effettivamente sostenute, compete al comune stesso.

5. Nella formulazione del parere di cui al comma 1, la commissione tiene conto delle eventuali conseguenze che i provvedimenti di rilascio, da eseguirsi contestualmente, possono produrre in relazione anche alla situazione abitativa dei comuni.

6. In ogni caso, l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio non può essere rinviato oltre i dodici mesi decorrenti rispettivamente dal 30 giugno 1988, ovvero, per i provvedimenti la cui eseguibilità è successiva a tale data, dalla eseguibilità stessa.

7. Nei confronti dei soggetti utilmente collocati in graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata ovvero di soci prenotatari di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata, in corso di costruzione o ultimati, l'impiego della forza pubblica nella esecuzione dei provvedimenti di rilascio è sospeso fino alla effettiva consegna dell'alloggio e comunque non oltre il 31 dicembre 1989, ferma restando la esclusione per morosità.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato.

Sopprimere l'articolo.

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del sub-conduttore. Le stesse disposizioni non si applicano, inoltre, nel caso di:

a) provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtù di titoli di conciliazione giudiziale;

b) morosità sopravvenuta risultante da provvedimento passato in giudicato, anche se riferita agli oneri accessori, quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in una delle ipotesi previste dall'articolo 59, primo comma, numeri 1), limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8), della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, ovvero fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore e nel caso di provvedimenti di rilascio da eseguirsi in virtù di titoli di conciliazione giudiziale».

4.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. La comunicazione di cui al comma primo dell'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, deve essere resa anche al prefetto della provincia nella quale si trovano gli immobili disponibili.

2. La quota del trenta per cento di cui al secondo comma del medesimo articolo 17 è elevata al quaranta per cento.

3. Il termine di cui al decimo comma del citato articolo 17 è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 1989.

4. I sindaci ed il presidente dell'Istituto autonomo case popolari devono ogni tre mesi comunicare al prefetto l'elenco delle unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica che siano o divengano disponibili nei successivi tre mesi. La disponibilità dell'Istituto deve riferirsi alla quota di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 21 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25.

5. Gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono inseriti nelle categorie di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dalla legge 24 aprile 1980, n. 146.

6. All'articolo 5, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo il numero 13) è aggiunto il seguente:

«13-*bis*) un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane;».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, da intendersi già illustrato:

Sopprimere l'articolo.

5.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento, da intendersi già illustrato.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*.

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 1-*bis* si applicano nei comuni di cui all'articolo 13-*quater*, commi 3 e 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120».

5.0.1 IL RELATORE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, siamo pervenuti ancora una volta, per l'ennesima volta, all'esame ed alla votazione della conversione di un ulteriore decreto-legge concernente la proroga – in non pochi casi ultraquarantennale – delle locazioni ad uso abitativo e, per effetto dell'emendamento testè approvato, anche delle locazioni ad uso diverso da quello di abitazione.

La proroga questa volta, ed ancora una volta, è camuffata e gabellata con l'artificio della sospensione dei provvedimenti di rilascio.

Abbiamo avvertito la necessità, in sede di esame consultivo davanti alla Commissione giustizia, di evidenziare i timori di illegittimità costituzionale derivanti non solo dalla enucleazione del merito della normativa, ma, con un maggior peso, dalle motivazioni del decreto-legge, che non indicano e non giustificano nuove ragioni di straordinaria necessità ed urgenza.

Il decreto-legge, ad avviso del Governo, dovrebbe trarre motivo dalla esigenza di fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative. La 13ª Commissione ha esteso tale esigenza ai locali destinati ad uso diverso.

Non è questo certamente un fatto nuovo, un fatto sopravvenuto; è una situazione di fatto che si perpetua da oltre quaranta anni; è quella stessa situazione di fatto che ha consigliato, e anzi imposto ai vari Governi, che con frenetica frequenza si sono succeduti per oltre quaranta anni e per quarantasette tornate (siamo alla vigilia della quarantottesima!) e ai due rami del Parlamento, di varare leggi eccezionali di proroga disciplinanti la materia delle locazioni ad uso abitativo e non. Esse, negli ultimi tempi, sono state furbescamente (ma non troppo) ancorate alla sola fase esecutiva dei provvedimenti di rilascio, all'evidente fine di eludere le pronunce di illegittimità rese dalla Corte costituzionale e di «dribblare» gli avvertimenti perentori, in ordine a vizi di illegittimità, trasmessi dalla stessa Corte al Governo e al Parlamento per eventuali altri provvedimenti di proroga di contratti già *ex lege* e per forza di imperio dilazionati per molti lustri.

Sospendere l'esecuzione di uno sfratto o di un ordine di rilascio, però, equivale, nella sostanza, alla concessione ed alla imposizione della proroga del contratto per un determinato tempo: comporta cioè una ulteriore estensione temporale del regime vincolistico.

Tale convincimento appare tanto più realistico e conferente, posto che la motivazione del provvedimento di urgenza ricalca persino letteralmente le considerazioni di similari precedenti leggi e decreti-legge, sicchè è fondatamente da temere, *rebus sic stantibus*, altra pronuncia di incostituzionalità. Sarebbe stato forse più accorto e più appropriato denunziare, nella parte che motiva il decreto-legge che ci accingiamo a votare, ragioni di ordine pubblico giustificanti la graduale e non contemporanea esecuzione di un notevole *quantum* di provvedimenti esecutivi di rilascio. Sotto tale riflesso avrebbe potuto e forse tuttora potrebbe giustificarsi il nuovo intervento governativo e legislativo che, dilatando l'esecuzione, consente di fatto e per imperio di legge al conduttore di permanere ancora nella detenzione dell'immobile locato.

Ma il temuto vizio di illegittimità costituzionale va valutato realisticamente anche sulla base dell'ammonimento adottato giovedì scorso dalla Corte costituzionale che, bocciando un articolo del decreto più volte ripresentato sul condono edilizio, ha evidenziato «gravi dubbi» sugli effetti che la reiterazione dei decreti-legge ha sia sugli equilibri istituzionali (nel rapporto fra Governo e Parlamento), sia sui princìpi costituzionali sanciti nell'articolo 77 della Carta fondamentale e sulla legittimità delle norme che dispongono la sanatoria degli effetti di decreti-legge decaduti. Ammonimento, questo, al quale ha fatto ieri puntuale eco il Presidente della Repubblica che, «strigliando» il Governo, ha avvertito che la reiterazione dei decreti-legge non può essere considerata una prassi scontata: è ora di finirla con i decreti-*bis, ter, quater* ed anche *novies*.

Sta di fatto che la cosiddetta legge dell'equo canone non ha risolto – in alcune città ha persino aggravato – la deprecabile situazione di carenza delle locazioni degli immobili urbani. Governi e Parlamento, coscienti delle incongruenze e delle deficienze della legge n. 392 del 1978, sono rimasti nello stato d'inerzia, nella ricerca di prolungati, sfuggenti e sterili proponimenti protrattisi per un decennio senza pervenire a soluzioni congrue e definitive volte a regolamentare la complessa materia degli alloggi ad uso di abitazione e dei locali ad uso diverso dall'abitazione.

Così, periodicamente, rimedio contingente è stato ed è tuttora il ricorso al decreto-legge di proroga dei contratti di locazione o di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio.

L'ultimo decreto-legge sulla materia, che appare come emergente da un illusionistico cappello di prestigiatore, è quello che ci accingiamo stasera a votare. *Nihil novi* in esso: il solito «pannicello» che serve a raffreddare provvisoriamente alcuni stati di fatto *super* riscaldati e a mantenere sotto la cenere il fuoco che non viene estinto. A che vale sospendere per qualche mese l'esecuzione delle sentenze e delle ordinanze di rilascio? La situazione è gravemente compromessa, e non può essere guarita dal cortisone, qual è il decreto-legge che non elimina la malattia, e ne rinvia gli effetti ineluttabilmente nocivi a breve termine.

Il decreto-legge che stiamo per varare è, quindi, *tamquam non esset*; conseguentemente non merita il voto di approvazione, nè quello di reiezione; è conferente soltanto la benevola astensione, ed in tal senso agirò, così assolvendo il mandato conferitomi dal Gruppo al quale mi onoro di appartenere. (*Applausi dall'estrema destra*).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, nella breve dichiarazione di voto mi consenta di portare un ringraziamento sentito al relatore alla Commissione e di sottolinearne il senso di responsabilità.

Il relatore ha già ricordato in quali circostanze ci trovavamo ad esaminare un decreto che, per la sua natura, per l'argomento che affrontava e per la delicatezza dei temi sociali sottesi, si prestava indubbiamente ad essere punto di partenza per un tentativo di introduzione organica di norme le quali valessero a dare qualche sollievo alla situazione delle locazioni.

Avevamo però – a fronte di questa necessità che era stata considerata dalla Commissione – l'urgenza inderogabile e assoluta di non far decadere tale decreto perchè, laddove esso fosse decaduto (il termine era l'8 aprile), avremmo avuto grosse difficoltà a pensare ad una reiterazione, stante la sentenza della Corte costituzionale più volte richiamata. Non potendo reiterare il decreto, sarebbe scoppiato un grosso problema sociale dovuto all'aspettativa e alla situazione degli sfratti che oggi è in essere in Italia.

Fra le due strade che la Commissione si è trovata di fronte (quella cioè di fare un decreto che in un certo qual senso affrontasse almeno i nodi più evidenti e più grossi della situazione locativa o quella di fare un decreto asciutto, smilzo che consentisse però di raggiungere lo scopo immediato di attuare questa proroga degli sfratti con senso di responsabilità e lavorando assiduamente), la Commissione ha scelto la seconda strada. E non l'ha scelta accettando apoditticamente quello che il Governo proponeva: in questo decreto ci sono segnali innovativi. Infatti negli emendamenti la Commissione ha apportato segnali innovativi, primo fra tutti quello della sospensione degli sfratti anche per le locazioni non residenziali; è stata altresì prorogata sino al 31 dicembre la validità di questo provvedimento, per dare al nuovo Governo, riteniamo, un segnale affinchè provveda ad interessarsi nuovamente a questa materia. Infatti, signor Presidente, mi dispiace dover constatare che purtroppo questo decreto di proroga degli sfratti è l'unico atto del Governo, in questa tornata, che abbia riguardato il problema della casa.

Quindi, noi abbiamo ridotto il provvedimento nei suoi elementi essenziali ma abbiamo dato segnali che ci auguriamo vengano raccolti dal prossimo Governo, affinchè si interessi del problema della casa che sembra sia stato dimenticato dal passato Governo Goria.

Ciò detto, ritengo di dover sottolineare che il dover votare una altra volta un decreto di proroga degli sfratti è un atto che ritengo nessuno compia volentieri in questa Aula. Non lo compiamo volentieri perchè un blocco degli sfratti è una limitazione ai diritti di proprietà che sono sanciti dalla nostra Costituzione; ma esso è anche una spia molto profonda dello stato di incertezza, dello stato di disagio, dello stato di crisi che sottende drammi veri e propri, drammi sociali ed umani che stanno dietro alla mancata soluzione del problema della casa. Quindi è un atto che noi dobbiamo compiere rendendoci conto che non operiamo, così agendo, per la soluzione del problema della casa, del problema umano, sociale ed anche dei problemi economici ed occupazionali attinenti all'industria delle costruzioni. Tuttavia siamo costretti a farlo e ci auguriamo che sia per l'ultima volta: ciò anche se questo nostro augurio, diciamoci la verità, non sappiamo quante possibilità abbia di verificarsi.

Non abbiamo voluto di proposito, signor Presidente, inserire in questo decreto-legge le proposte che pure erano venute dal Governo in ordine ad un segnale di spesa per costruzioni di edilizia economico-popolare: ciò non tanto in riferimento alla situazione di impegni, di somme pregresse, di residui non spesi, che ci sembra ammontino a circa 10.000 miliardi e che quindi possono assicurare una operatività nel settore, ma anche e soprattutto perchè in questo rifiuto deve essere inteso un segnale per il nuovo Governo, volto a far sì che, essendo scaduto il piano decennale, almeno si provveda a fare un piano-ponte che possa, con i fondi disponibili già nella legge finanziaria, far fronte alle esigenze dell'edilizia residenziale pubblica e che sia però realmente innovativo. Infatti una ripetizione semplice del passato piano decennale non riteniamo sia più adeguata alle esigenze che il nuovo modo di vivere e le nuove forme sociali richiedono. Pertanto anche questo costituisce un altro segnale, come un segnale importante è dato dagli affitti commerciali, sui quali bene si è espresso il relatore e sul quale io non ho nulla da aggiungere.

Concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico a questo decreto-legge (*Applausi dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge di conversione del decreto, perchè ritiene che questo decreto sia complessivamente un successo della nostra iniziativa, della nostra lotta, anche se un successo amaro.

Un successo intanto perchè siamo stati noi per primi a chiedere insistentemente, insieme con le organizzazioni sindacali, un decreto che fronteggiasse l'emergenza degli sfratti; un successo perchè siamo stati noi a chiedere ripetutamente che al 31 dicembre e non al 30 settembre fosse fissato il termine del decreto; un successo perchè finalmente è passata l'idea giusta che la proroga degli sfratti sia estesa anche agli usi commerciali, che

stanno attraversando una tempesta tumultuosa. Lo abbiamo chiesto molte volte, in altre occasioni ci era stato rifiutato ed è importante che questa volta il Senato riconosca la necessità della proroga anche per questo importante comparto degli usi commerciali e alberghieri. È un successo, ancora, perchè nella Commissione e qui in Aula si è determinata una convergenza che riteniamo molto importante; lavoriamo infatti non per la divisione, bensì per l'unità delle forze politiche e per ottenere risultati che interessino il Paese. Ma è un successo amaro per due motivi, uno minore e l'altro maggiore.

Il motivo minore è che in realtà con questo decreto torniamo dalla logica della graduazione alla logica della proroga di cui hanno parlato i colleghi. Ci eravamo avviati (non solo noi, ma tutti insieme) verso una logica che alle proroghe, indiscriminate e quindi ingiuste, sostituiva la graduazione attraverso le commissioni, la capacità di selezionare e di far partecipare alle decisioni sia gli inquilini che i proprietari. Questa era la strada giusta. Da tale strada si è tornati indietro – e le ragioni del resto le hanno dette i colleghi – per la situazione di emergenza in cui ci troviamo. Nella carenza di un Governo, in una condizione difficile per discutere i provvedimenti, nel vuoto delle prospettive politiche era assai difficile continuare ad andare avanti su quella strada giusta; talchè la Commissione e l'Aula tutta – credo – con il loro voto accettano di andare ad un'ulteriore proroga, portando il termine al 31 dicembre. Ma a questa proroga al 31 dicembre si arriva – ecco l'altra ragione dell'amarezza – perchè in realtà in tutti questi anni non si è fatta politica della casa: se siamo ridotti a mettere le toppe è perchè la politica della casa è uno sfacelo.

Concludendo la mia dichiarazione di voto, voglio dire qualcosa che credo abbastanza di rilievo, rivolta a tutti i settori di questo ramo e in generale a tutto il Parlamento e alle forze politiche.

Noi consideriamo la scelta di una proroga «secca» fino al 31 dicembre una soluzione che è razionale se entro il 31 dicembre si adotteranno misure organiche e se dopo il 31 dicembre non ci saranno più decreti di proroga. E siccome siamo all'opposizione, almeno per il momento (perchè se fossimo nel Governo prenderemmo impegni conseguenti a queste dichiarazioni), possiamo prendere solo gli impegni che può assumere un'opposizione. Quindi, come ho avuto occasione di dire anche fuori di quest'Aula, dichiaro che il Gruppo comunista qui al Senato (ma anche alla Camera) – se alla fine della crisi di Governo sarà ancora all'opposizione – è disposto a concordare con gli altri Gruppi quattro corsie preferenziali. Per corsia preferenziale intendiamo un accordo che preveda i giorni in cui si esamina la legge in Commissione e i giorni in cui la si esamina in Aula, un calendario rigidamente concordato al termine del quale il provvedimento deve essere approvato anche se per noi comunisti è il peggiore dei provvedimenti.

Scegliamo quattro materie, non per un gesto di generoso altruismo – perchè in questo caso non ve ne sarebbe proprio motivo – ma perchè siamo convinti che in questi quattro settori il vuoto sia peggio della peggiore soluzione: nel caso della peggiore soluzione la maggioranza (se ve ne sarà una diversa da quella che ci potesse includere) se ne assumerà la responsabilità; però non si può rimanere nel vuoto.

Le quattro materie per le quali siano disposti a concedere una corsia preferenziale e a concordare i lavori sono: la riforma dell'equo canone, la proroga con modifiche della legge n. 457 del 1978, che riguarda l'intervento

pubblico in edilizia, uno stralcio sugli espropri rispetto al regime organico dei suoli e la definizione delle ulteriori pendenze che in materia di condono ha lasciato il decreto che abbiamo approvato. Per queste quattro questioni vogliamo arrivare ad una definizione tassativa entro il 31 dicembre di quest'anno e offriamo alla maggioranza ipotetica (nell'ipotesi che restiamo all'opposizione) un terreno per operare e ristabilire la dignità del Parlamento, gravemente menomata dalla sua impotenza a legiferare per anni su materie vitali nell'interesse del paese.

Debbo solo aggiungere che, per quel che riguarda l'equo canone, secondo noi - ma la soluzione sarà poi la maggioranza a determinarla - si devono includere anche le locazioni commerciali, passando dal regime di blocco che stasera stabiliamo ad una soluzione assai più ragionevole. Quando parliamo di equo canone per le abitazioni parliamo di una soluzione che contemperi le ragioni dell'economia del mercato con le ragioni sociali, mentre quando parliamo dell'equo canone per le locazioni commerciali, artigiane e alberghiere non parliamo evidentemente di ragioni sociali. Vogliamo sì delle norme che garantiscano che alla proprietà immobiliare vada il ritorno dell'investimento tutto (non vi è ragione di sacrificare il ritorno all'investimento: lo si può sacrificare per ragioni sociali nel settore delle abitazioni, non negli usi diversi), ma vogliamo anche che all'impresa vada tutto il profitto di impresa, perchè non vi sia qualcuno che, avendo il coltello dalla parte del manico, diventi socio in proprio dell'impresa. Noi siamo convinti - ma non lo dirò qui, ne parleremo, abbiamo già presentato delle proposte in Parlamento - che vi sono delle soluzioni tecniche che permettono di distinguere tra rendita fondiaria, ritorno dell'investimento immobiliare e difesa del profitto di impresa; ma ci verificheremo nella realtà del confronto parlamentare. Intanto ribadisco che noi votiamo questo decreto nella convinzione che esso deve essere l'ultimo e impegnandoci, come grande forza politica nazionale, ad offrire al Parlamento le condizioni per uscire dalla vergognosa condizione di stallo in cui è la politica della casa nel nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, senatori, il Gruppo della Democrazia cristiana approva questo provvedimento che ha contribuito a determinare nei contenuti che si stanno ormai definendo con il voto che mi auguro positivo. Era indiscutibile - credo che nessun Gruppo l'abbia negato - l'esistenza di un'emergenza che dovesse essere affrontata, anche con un provvedimento di carattere straordinario e urgente qual è il decreto, per alleviare i danni di una situazione diffusa degli sfratti, specialmente nelle grandi città e nei centri più congestionati dal punto di vista abitativo, ed anche commerciale.

Eravamo profondamente convinti - lo abbiamo espresso in Commissione in un dibattito interessante, ma serrato e molto utile - dell'opportunità che in questo provvedimento non si introducessero interventi di carattere economico e di sostegno dell'edilizia che in questa fase risulterebbero necessariamente parziali e disorganici, ma che tutto il pacchetto dell'intervento finanzario, già previsto peraltro dalla legge finanziaria, in questo

settore potesse essere ricompreso in una normativa organica, cioè in un progetto organico per la casa che il Governo e le forze politiche dovranno al più presto definire.

Tra l'altro una nuova disciplina dell'equo canone – è già stato ricordato in questa sede – è indispensabile per poter raggiungere questo traguardo, insieme ad un piano dell'edilizia abitativa, da realizzarsi anche attraverso un forte intervento pubblico, e ad una serie di interventi di carattere generale (come l'indennità di espropriazione, il regime dei suoli): cioè una manovra complessiva che deve accompagnare una nuova politica per la casa in termini moderni, secondo le esigenze del Paese.

In questa direzione ci siamo mossi come Gruppo politico, e in questa direzione, signor Presidente, noi assumiamo l'impegno di lavorare nei prossimi mesi affinchè, per la scadenza che abbiamo appositamente spostato al 31 dicembre 1988, si possa essere in grado di elaborare una strategia complessiva che riesca da un lato ad eliminare l'emergenza in questo settore, e dall'altro ad avviare a soluzione il problema dell'edilizia abitativa così delicato per lo sviluppo del Paese.

Ci siamo impegnati in questa direzione. Ci auguriamo che il voto favorevole di quest'Aula sia di stimolo per tutti, anche per il nuovo Governo che sta per nascere. (*Applausi dal centro*).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, il Gruppo socialista vota a favore di questo provvedimento per le ragioni ripetutamente richiamate in quest'Aula. Non ritengo pertanto di dover aggiungere altro a quanto già conosciamo. (*Applausi dalla sinistra*).

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente, anche perchè sostanzialmente sono state espresse parole di adesione al decreto-legge presentato dal Governo.

Anch'io vorrei sottolineare come la proroga sia un fatto non fisiologico nella legislazione, e quindi non positivo: può essere accettato soltanto nell'ottica espressa adeguatamente dal relatore, cioè come una sorta di moratoria che rappresenti uno stimolo ad operare. Mi pare che poche volte come in questo caso vi sia stato una sorta di coro da parte del Parlamento affinchè non soltanto sia l'ultimo – molte volte è stato detto – ma perchè si passi ad azioni propositive, e ne sono state formulate molte.

Credo che l'emergenza abitativa si presenti ancora in maniera acuta in alcune grandi città, ed è stata questa la molla che ha determinato il Governo a presentare il decreto-legge in esame, unicamente in riferimento al rapporto di locazione abitativa. È molto difficile, e probabilmente illusorio, pensare che entro la fine dell'anno l'emergenza abitativa diminuisca al punto da

scomparire, a meno che non vi sia un disegno da parte del Governo e del Parlamento, che può realizzarsi soprattutto attraverso una riforma dell'equo canone che abbia sviluppi concreti.

È vero che in materia di edilizia non è stato fatto molto, almeno sul piano legislativo, in questi ultimi sette mesi. Ma al di là del fatto che l'operatività non consiste prevalentemente, e forse neppure sostanzialmente, nell'attività legislativa, bensì in quella esecutiva, si è avuto un certo impulso alla ottimizzazione o quanto meno all'impegno dei fondi stanziati con i vari provvedimenti da parte del Governo.

Non dobbiamo neanche dimenticare che con il 31 dicembre 1987 si è concluso il piano decennale e che vi è stato un travaglio non indifferente per quanto riguarda l'utilizzazione dei fondi GESCAL, su cui si sono registrate molte controversie in quest'Aula. Non voglio riaprire vecchie piaghe, aperte, richiuse e poi riaperte dalla legge finanziaria; però ciò non ha consentito di programmare un'azione incisiva, almeno per il biennio iniziale del piano decennale o per i prossimi cinque anni, così come poi è stato definito nella legge finanziaria. Ancora qualcosa di quello che è già stato deciso dovrà essere modificato proprio per evitare che i residui passivi condizionino in modo negativo la politica della casa.

I termini sono stati invece allungati, rimettendosi il Governo all'Assemblea. Probabilmente sarebbe stato meglio accogliere l'emendamento proposto: almeno questa è la posizione del Governo, che comunque si è rimesso al parere della Commissione, che a larga maggioranza aveva richiesto di sospendere una valutazione del merito della proposta del Governo relativa allo stanziamento. Era una somma di 150 miliardi, non era moltissimo, ma costituiva un segno di buona volontà, un volano nei confronti delle imprese e della società che direttamente o indirettamente sono legate all'edilizia abitativa. Comunque si trattava di una somma che era destinata a colmare proprio quelle lacune che si avvertivano maggiormente nei capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, la replica andava fatta prima: una dichiarazione va bene, ma che non sia una replica vera e propria.

COSTA, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, occupo solo una piccola parte dello spazio che non ho occupato prima.

Vorrei dire che sono pienamente consenziente, anche se credo sia difficile ipotizzare quello che potrà fare il nuovo Governo sulla richiesta di una corsia preferenziale per i quattro punti essenziali per l'aggiornamento della legge n. 457, per il completamento del condono edilizio, in generale per la legge sul regime dei suoli e sugli espropri e infine, come ho già detto in precedenza, per le norme sull'equo canone. Il Governo si è rimesso al Parlamento per il regime e per le proroghe legate ai contratti di locazione non abitativa. Evidentemente il Parlamento ritiene di allargare la visione non soltanto agli aspetti di carattere sociale, ma anche a quelli di carattere economico affinchè non vi siano criteri di prevalenza che peraltro mi paiono discutibili.

Concludo ringraziando il Parlamento per le espressioni che sono state rivolte soprattutto alla parte propositiva contenuta nel decreto-legge, e mi auguro che questo venga approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative».

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poichè la 1ª Commissione permanente non ha ancora concluso l'esame del disegno di legge n. 923, dispongo che il disegno di legge stesso sia esaminato al termine della seduta di domani.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 17 marzo 1988

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 marzo alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati ALINOVI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (632-B) *(Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).*

2. Deputati ZANGHERI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (498) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– PECCHIOLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi (238).

II. Discussione del documento:

CASSOLA ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla dignità e condizione sociale dell'anziano (Doc. XXII, n. 1).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la MFO concernente la proroga della partecipazione italiana nella MFO, effettuato a Roma il 24 marzo 1986 (614).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, recante norme in materia di assistenza ai sordomuti, ai mutilati ed invalidi civili ultrasessantacinquenni (923) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

La seduta è tolta (*ore 21,40*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 93

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 marzo 1988, è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 marzo 1988:

dal Ministro della difesa:

«Riapertura del termine stabilito dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, concernente iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia» (935).

In data 15 marzo 1988 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI. – «Riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato» (936);

TARAMELLI, MURMURA e SANTINI. – «Modifica della legge 25 febbraio 1987, n. 67, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» (937).

In data 15 marzo 1988 è stato presentato il seguente disegno di legge del:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA. – «Interventi per la promozione e il finanziamento del Festival dei Due Mondi di Spoleto» (938).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA e VISIBELLI. – «Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939);

MANCINO, GOLFARI, FABRIS, BOSCO, DEGAN, MONTRESORI, ZANGARA, SALERNO, DI LEMBO, SARTORI, PERINA, PINTO, LAURIA, D'AMELIO, AZZARÀ, DELL'OSSO, TOTH, GIACOVAZZO, NIEDDU, COVIELLO, GUZZETTI, PULLI, IANNI, BOGGIO, AZZARETTI, REZZONICO, VERCESI, CAPPELLI, BONORA, LEONARDI e FONTANA Walter. – «Norme sulla definizione e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la tutela preventiva dell'ambiente» (940).

Disegni di legge, assegnazione

In data 14 marzo 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

Deputati ZUECH ed altri. – «Modifica del decreto-legge 16 giugno 1978, n. 282, convertito dalla legge 1° agosto 1978, n. 426, recante modalità di applicazione dei regolamenti comunitari istitutivi del prelievo di corresponsabilità sulla produzione del latte bovino» (933) (*Approvato dalla 13ª commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

«Disposizioni relative al personale della magistratura ordinaria collocato fuori ruolo organico» (887), previo parere della 1ª Commissione;

«Conservazione presso gli archivi notarili del secondo originale o della copia delle scritture presentate agli uffici provinciali nel pubblico registro automobilistico» (888), previ pareri della 5ª e della 8ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

«Concessione di un contributo di lire 3 miliardi per l'anno 1988 all'Università di Bologna, mediante emissione di monete celebrative del IX centenario della fondazione dell'Università» (854), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima» (775), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 13ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Modificazioni all'articolo 29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi» (855), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione;

«Attuazione della direttiva n. 85/1/CEE che modifica la direttiva n. 80/181/CEE sulle unità di misura, già attuata con decreto del Presidente

della Repubblica 12 agosto 1982, n. 802» (856), previ pareri della 1ª e della 12ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

«Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri» (866), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 3ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

PINTO. - «Modifica degli articoli 30 e 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, in materia di ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore» (790), previo parere della 1ª Commissione.

In data 14 marzo 1988, il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MANCINO ed altri. - «Nuove norme a tutela della dignità della persona contro la violenza sessuale» (924), previo parere della 1ª Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CASOLI ed altri. - «Nuova disciplina delle prerogative dei membri del Parlamento» (717), previo parere della 2ª Commissione;

IMPOSIMATO ed altri. - «Abrogazione del soggiorno obbligato» (765), previo parere della 2ª Commissione;

GUALTIERI ed altri. - «Legge-quadro sul volontariato» (784), previ pareri della 2ª, della 5ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

PINTO ed altri. - «Abrogazione del primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 355, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati» (791), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione;

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

SALVATO ed altri. – «Nuove norme in materia di diritto di famiglia» (524), previo parere della 1ª Commissione;

TEDESCO TATÒ ed altri. – «Abolizione delle misure di sicurezza per i minorenni» (741), previo parere della 1ª Commissione;

«Istituzione della Corte di assise presso i tribunali di Busto Arsizio, Monza e Varese» (860), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

FILETTI ed altri. – «Nuova normativa sulla violenza sessuale» (939), previo parere della 1ª Commissione:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione 1986 sul commercio del grano e della Convenzione 1986 sull'aiuto alimentare, aperte alla firma a New York dal 1° maggio al 30 giugno 1986» (773), previ pareri della 5ª, della 9ª e della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

GIACOMETTI ed altri. – «Nuove norme in materia di permanenza in servizio dei militari iscritti nel ruolo d'onore decorati al valor militare o che hanno dato lustro alla Patria» (800), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

RUFFINO ed altri. – «Introduzione della sospensione cautelare nel processo tributario» (739), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 5ª Commissione;

MARNIGA ed altri. – «Riduzione dell'aliquota IVA nel commercio di francobolli da collezione» (794), previo parere della 5ª Commissione;

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi» (868), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MANZINI ed altri. – «Norme per la disciplina dell'insegnamento a distanza» (707), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 11ª Commissione;

VENTRE ed altri. – «Attribuzione di punteggio ai docenti nelle scuole per l'abilitazione alle professioni sanitarie ausiliarie quale titolo valido nei pubblici concorsi» (709), previ pareri della 1ª e della 12ª Commmisione;

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

DIANA ed altri. - «Statuto dell'impresa familiare agricola» (661), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª e della 11ª Commissione;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

CASCIA ed altri. - «Norme di principio in materia di tutela dell'ambiente ittico e di pesca nelle acque interne» (706), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª e della 9ª Commissione.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 11 marzo 1988, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Mazzola sui disegni di legge: Deputati ZANGHERI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (498) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) e: PECCHIOLI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi» (238);

dal senatore Guizzi sul disegno di legge: Deputati ALINOVI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari» (632-B) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dal Senato, nuovamente modificato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Disegni di legge, nuova classificazione

Ai soli fini della registrazione e della classificazione elettronica degli atti parlamentari il disegno di legge n. 470-B prende il numero 934 e il disegno di legge n. 470-B-*bis* prende il n. 934-*bis*.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ha trasmesso, con lettere in data 9 marzo 1988, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, lo schema di decreto attuativo della direttiva 85/320/CEE, relativa alla modifica della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda talune disposizioni relative alla peste suina classica e alla

peste suina africana, compresa nell'elenco «B» della legge suddetta, e lo schema di decreto attuativo della direttiva 80/213/CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in ordine a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, compresa nell'elenco «B» della legge suddetta (nn. 15 e 16).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis*.del Regolamento, detti schemi sono stati deferiti, in data 15 marzo 1988, alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 24 aprile 1988.

Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 7 marzo 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 agosto 1982, n. 599, modificata e prorogata dalla legge 22 marzo 1985, n. 111, e dell'articolo 26 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, la relazione sullo stato di attuazione delle leggi recanti provvidenze a favore dell'industria delle costruzioni e delle riparazioni navali e sullo stato di attuazione del programma triennale di interventi riguardanti la cantieristica e l'armamento, per il secondo semestre 1987 (*Doc.* LXI, n. 2).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti 8ª e 10ª.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 marzo 1988, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, la relazione sull'organico del personale militare in servizio al 31 dicembre 1987, ripartito per Forza armata, per grado e per posizione di stato, nonchè sugli oneri delle retribuzioni del personale militare come sopra ripartito (*Doc.* LXXV, n. 1).

Detto documento sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 marzo 1988, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 24 febbraio 1988 del Comitato per il programma navale previsto dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Ugo Pesce a Presidente dell'Istituto sperimentale per la zoologia agraria di Firenze (n. 19).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, è stata deferita alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 9 marzo 1988, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), per l'esercizio 1986 (*Doc.* XV, n. 28).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 22.

Interpellanze

PERUGINI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Poichè sulla allarmata relazione presentata dal Consiglio superiore della magistratura in merito alla situazione giudiziaria nella regione Calabria è stata presentata dall'interpellante l'interrogazione 4-00664, del 20 novembre 1987, che non ha, purtroppo, ricevuto alcuna risposta, si chiede al Ministro di grazia e giustizia di sapere se ritenga di esporre al Parlamento i provvedimenti urgenti che intende adottare per fronteggiare la suddetta situazione.

(2-00119)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILETTI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Ritenuto:

che la strada di collegamento tra il casello autostradale di Acireale (Catania) e la strada statale n. 114, come ha recentemente evidenziato il Lions Club di Acireale in un atto monitorio notificato al Ministro dei lavori pubblici, ad alcuni organi dell'ANAS ed al presidente del consorzio autostradale Messina-Catania, è classificata «strada di interesse regionale a 4 corsie» (Atlante Stradale TCI, 1971) e raccoglie l'intensissimo traffico automobilistico per e da l'autostrada A/18 Catania-Messina e di un vastissimo territorio che interessa comuni quali Acireale, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Viagrande, eccetera, nonchè l'Etna, la «Riviera dei Ciclopi» e la «Riviera dei limoni», con i numerosi ed importanti insediamenti turistici ivi esistenti;

che detta strada è di proprietà dell'ANAS che a suo tempo chiese, ottenne ed eseguì le espropriazioni dei terreni su cui fu costruita; rappresenta di fatto un raccordo autostradale, realizzato in occasione e coevamente alla costruzione dell'autostrada Catania-Messina, tra il casello di Acireale e la strada statale n. 114; è stata costruita dal consorzio per l'autostrada Messina-Catania, che però non l'ha mai presa in carico per la manutenzione;

che l'ANAS ha diverse volte richiesto che la citata strada venisse assunta a carico del comune di Acireale, non trovando l'adesione di questo ente locale per motivi economici, pur avendo adottato lo stesso comune una

delibera in senso positivo, non vistata però dalla commissione provinciale di controllo;

che il comune di Acireale sembra favorevole a che la strada venga inserita nell'elenco delle strade provinciali, tenuto conto che in essa si immettono ben quattro strade provinciali (la Acicatena, la Aci Sant'Antonio-Monterosso, la Piano d'Api e la Santa Maria Ammalati);

che detto comune ha previsto di recente la costruzione di un asse attrezzato che interesserebbe nel suo terminale la strada citata;

che da diversi anni (forse dalla costruzione) è stata omessa sulla citata strada ogni manutenzione e riparazione, specificatamente:

a) tutta la segnaletica orizzontale risulta inesistente (anche quella obbligatoria, ad esempio agli stop e agli incroci semaforizzati);

b) rovi, sterpaglie e arbusti hanno invaso i margini della carreggiata, ricoprendo il *guard rail*, le banchine, i canali di scolo delle acque, i cartelli stradali;

c) sul lato sud della carreggiata il *guard rail* risulta in vari punti ammaccato o contorto; in altri la ringhiera protettiva è divelta o mancante;

d) ai margini della sede stradale in diversi punti esistono cumuli di terriccio depositato dalle acque piovane;

e) sulla sede stradale, in diversi punti, l'asfalto si presenta frantumato e scollato; esistono avvallamenti numerosi e su vasta area; sul ponte della strada provinciale Acireale-Santa Maria Ammalati vi è un «gradino» di alcuni centimetri; quando piove, essendo bloccati da materiale vario gli scoli laterali, buona parte della carreggiata resta invasa da acqua stagnante;

f) molti cartelli stradali di pericolo (quali quelli di incrocio), di divieto (limite di velocità e di sorpasso) o di indicazione di località risultano inintellegibili perchè bruciati, scoloriti o coperti dalla selvaggia vegetazione;

g) in alcuni sbocchi di strade sulla citata arteria mancano o sono totalmente danneggiati i segnali di arresto all'incrocio (stop) e di precedenza;

h) mancano, o sono inservibili, i cartelli indicatori di prossimi semafori;

i) l'incrocio con via Loreto - trafficatissimo ed in curva - ha un impianto semaforico completamente insufficiente; le luci sono poco visibili, di numero esiguo e alcune coperte da cartelli stradali; le luci per i pedoni non funzionano; l'incrocio è invaso da enormi cartelloni pubblicitari che confondono l'automobilista e spesso resta spento per giorni;

l) l'incrocio con via Lazzaretto è abbandonato alla prontezza di riflessi e alla saldezza di nervi degli automobilisti; delle diverse corsie di canalizzazione dal lato sud soltanto due sono aperte, costringendo l'automobilista ad azzardatissime manovre anche contro senso; l'impianto semaforico esistente non è attivato;

m) ai bordi della strada sono installati decine e decine di cartelli pubblicitari, alcuni pericolanti, quasi tutti in spregio alle limitazioni imposte dall'articolo 11 del codice della strada;

considerato:

che la situazione di completo abbandono e di totale mancanza di manutenzione causa o favorisce nella citata arteria continui - spesso mortali - incidenti stradali;

che all'utente non interessa la disputa sulla proprietà della strada in questione, aperta regolarmente al pubblico traffico da molti anni, che serve interessi vitali e insostituibili tra importanti centri urbani, commerciali e turistici e che non ha arterie alternative;

che non può sussistere una strada, specie se con tali prerogative e funzioni, senza alcun ente pubblico proprietario;

che l'ente proprietario – in quanto tale – ha il dovere di rispettare le norme legislative e regolamentari poste a tutela della vita, dell'integrità fisica, del patrimonio dell'utente stradale e del precetto di «*neminem laedere*», il quale impone all'ente di evitare che la strada rappresenti – per chi la percorre e fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità, data dalla apertura al pubblico transito – una situazione di pericolo occulto e di insidia, rappresentata dalla non visibilità e dalla imprevedibilità del pericolo;

che la predetta situazione illegittima ed antigiuridica non solo coinvolge l'incolumità ed i beni di numerosi cittadini ed incide negativamente sull'economia della zona, ma degrada notevolmente lo sviluppo di un vasto territorio rilevantemente vocato al turismo ed ospitante numerosi congressi nazionali ed internazionali;

che l'interrogante già in una precedente legislatura ha inutilmente rivolto al Ministro dei lavori pubblici una interrogazione a risposta scritta, senza ricevere alcuna risposta, evidenziando la deprecabile e pericolosa situazione di fatto oggi encomiabilmente sottolineata dal Lions Club di Acireale;

che i continui appelli dei privati e della stampa, diretti a denunciare la gravissima e assurda situazione e a richiedere immediati provvedimenti, sono parimenti caduti nel vuoto più assoluto,

l'interrogante chiede al Ministro dei lavori pubblici di conoscere se e quali provvedimenti immediati e congrui ritenga di disporre ai seguenti fini:

a) eliminare tutte le sopra citate situazioni di estremo pericolo e di gravissimo danno mediante l'esecuzione senza ulteriori remore delle necessarie opere di riparazione e manutenzione della strada di collegamento tra il casello autostradale di Acireale e la strada statale n. 114;

b) consentire un normale uso di detta strada all'utenza;

c) evitare pesanti responsabilità a carico delle pubbliche amministrazioni statali o locali.

(4-01302)

DE CINQUE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che nel giorno 9 marzo 1988 una violenta nevicata si è abbattuta su larga parte della provincia di Chieti, provocando lunghe interruzioni dei servizi pubblici essenziali, gravi disagi alla circolazione stradale e notevoli danni all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda le coltivazioni ortofrutticole, ponendo così in crisi l'economia di vaste zone, soprattutto nella fascia adriatica della provincia stessa, l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Governo intenda adottare per evitare che, a causa di impianti spesso obsoleti, le popolazioni vengano a subire interruzioni nei pubblici servizi in conseguenza di avversità atmosferiche;

se il Governo intenda dichiarare lo stato di calamità naturale per la suddetta nevicata, onde consentire alle categorie colpite di fruire delle provvidenze all'uopo disposte dalla vigente legislazione statale e regionale.

(4-01303)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con la decisione della Corte di giustizia europea di annullare la direttiva 85/649/CEE si è liberalizzato l'uso delle sostanze auxiniche (estrogeni, gestageni ed androgeni) negli allevamenti europei;

che il 70 per cento della carne consumata in Italia proviene da allevamenti trattati con ormoni e presenta residui di sostanze auxiniche e di antibiotici;

che in Italia esiste un forte mercato nero degli ormoni e degli antibiotici utilizzati negli allevamenti industriali di produzione di carne bianca di vitello,

l'interrogante chiede di sapere se si intenda:

sostenere con fermezza, nelle sedi del Consiglio dei ministri della CEE e del GATT, la necessità di adottare una direttiva che vieti l'uso delle sostanze auxiniche, ma anche gli ormoni della seconda generazione (bovine e porcine somatotropine) e la commercializzazione delle carni già stoccate, quale momento di tutela della salute dei consumatori;

bloccare l'importazione e la commercializzazione delle carni provenienti da allevamenti trattati con gli ormoni;

potenziare il servizio prevenzione e repressione frodi, quale strumento di controllo sulla qualità delle carni e di lotta al mercato nero dei farmaci usati in zootecnia;

innovare le metodologie di ricerca dei residui sulle carni e gli animali vivi, passando dai metodi istologico e biologico ai metodi radioimmunologico e gascromatografico;

sostenere anche con finanziamenti la conversione degli allevamenti industriali in allevamenti naturali.

(4-01304)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che con legge della regione siciliana n. 54 del 31 dicembre 1985 sono stati stanziati 100 miliardi per l'acquisto di unità abitative da destinare ad alloggi per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa;

che la predetta legge demanda all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa la programmazione e la localizzazione degli interventi, nonchè la regolamentazione degli atti preliminari all'acquisto,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti alloggi siano già stati acquistati, in che località e da quali ditte;

se risulti vero che gli uffici dell'Alto Commissario abbiano trattato o stiano trattando l'acquisto di un cospicuo numero di appartamenti nella città di Palermo da una società facente capo al gruppo Cassina, il potente gruppo economico al centro di numerose inchieste su fatti di mafia.

(4-01305)

POLLICE. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che da parte della signora Felicia Bartolotta, madre di Giuseppe Impastato, giovane militante di Democrazia proletaria trucidato dalla mafia di Cinisi nella notte del 9 maggio 1978, è stata avanzata richiesta per usufruire delle provvidenze previste dalla legge della regione siciliana n. 10 del 1986 in favore dei parenti delle vittime civili della mafia;

che la presidenza della regione ha richiesto agli uffici dell'Alto Commissario in Palermo il rilascio della certificazione attestante la qualità di «vittima innocente della mafia» di Giuseppe Impastato;

che da parte degli uffici dell'Alto Commissario è stata avanzata richiesta di informativa alla questura di Palermo;

che la questura di Palermo, nonostante siano trascorsi ormai molti mesi, non ha ancora provveduto a inviare l'informativa,

l'interrogante chiede di sapere:

quali motivi abbiano impedito agli uffici della questura di adempiere ad un preciso dovere;

se non si ritenga tuttavia intollerabile che, per l'emissione di un attestato su fatti largamente accertati già in sede processuale e su una persona notoriamente vittima della mafia a causa della sua coraggiosa e indomita lotta, conosciuta e riconosciuta ben al di fuori dei confini dell'Italia, sia necessaria una trafila burocratica tanto inutile e vessatoria;

quali urgenti iniziative si intenda assumere affinchè gli uffici periferici provvedano con immediatezza a quanto di loro competenza.

(4-01306)

VIGNOLA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per sapere:

a quali risultati siano giunte le indagini sulla uccisione dei due consiglieri comunali democristiani di Afragola (Napoli), il dottor Paolo Sibilio e l'insegnante Francesco Salzano, avvenuta ad opera di un commando di *killers* per una commissione di camorra alle ore 23 di giovedì 10 marzo 1988 sotto il ponte della ferrovia a Casoria, a circa due chilometri dalla sede del municipio di Afragola e appena poco dopo la conclusione di una seduta del consiglio comunale;

quali connessioni possano essere identificate coi fatti messi in rilievo in questi giorni dai giornali e cioè:

1) con il fatto che il dottor Sibilio fu nell'agosto 1987 vittima di un agguato nel quale venne ferito;

2) con il fatto che nello stesso punto dove è stato ucciso il dottor Sibilio fu assassinato alcuni mesi fa Vincenzo Moccia, figlio della «vedova della camorra»;

3) con il fatto che quattro anni or sono fu ucciso ad Afragola in un agguato un assessore comunale, Antonio Uzzauto, socialdemocratico;

se di tali episodi siano stati identificati i responsabili;

se e in quale misura possano identificarsi come causa e motivo di tali fatti l'attività dell'amministrazione comunale e, in particolare, la gestione delle opere pubbliche da parte della stessa amministrazione comunale;

se abbiano formato oggetto di studio, da parte degli organi amministrativi e di controllo, le critiche e le denunce avanzate e documentate sin dal 1986 dalla sezione del PCI di Afragola in un *dossier* dal titolo: «Il Comune di Afragola tra appalti e camorra» e a quali conclusioni siano pervenuti i suddetti organi;

se infine - richiamando le interrogazioni 4-00321 dell'8 settembre 1987 e 4-00844 del 21 dicembre 1987 appositamente presentate a risposta scritta dall'interrogante per avere una risposta più rapida e possibilmente più circostanziata - il ritardo nelle risposte alle richiamate interrogazioni da parte dei Ministri dell'interno e di grazia e giustizia sia da attribuirsi a una scarsa conoscenza, per la debolezza stessa delle strutture *in loco* dello Stato, della realtà drammatica delle condizioni dell'ordine pubblico e se ora, dopo i recenti, delittuosi, gravissimi avvenimenti, sia possibile finalmente conoscere la valutazione della situazione dei suddetti Ministri e soprattutto le determinazioni operative che sono state adottate e che si intende in prosieguo ulteriormente adottare perchè a quelle laboriose popolazioni siano garantite condizioni civili di vita e concrete prospettive di sviluppo economico, produttivo e di occupazione.

(4-01307)

MURMURA. - *Al Ministro dell'interno.* - La positiva conclusione delle indagini di polizia sul grave attentato ai danni del vice sindaco del comune di Pizzoni (Catanzaro), realizzatasi con la individuazione e con l'arresto dei responsabili, mentre conferma la estrema delicatezza nella zona della situazione sociale e di quella dell'ordine pubblico per l'infiltrazione e per la presenza di giovanissimi nelle organizzazioni criminali, consente di rinnovare apprezzamento e gratitudine per l'attività e per l'impegno delle forze di polizia, intelligentemente coordinate e guidate dal prefetto, dal questore, dai comandanti della legione e del gruppo dei carabinieri di Catanzaro e di auspicare, con il rafforzamento delle dotazioni organiche nelle stazioni dei carabinieri a Vazzano ed a Soriano Calabro, la pronta adesione dei poteri centrali e regionali alle richieste avanzate dalle rappresentanze elettive del comune di Pizzoni per la soluzione di alcuni gravi problemi.

L'interrogante chiede di conoscere su tali fatti le decisioni che il Governo intenda adottare.

(4-01308)

POLLICE. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'aeroporto di Trapani è un aeroporto militare aperto al traffico civile e gestito dal Ministero dei trasporti con esercente ATI (Alitalia);

che dal 27 marzo 1988 è previsto l'utilizzo dell'ATR 42, lungo le rotte Roma-Trapani-Pantelleria e viceversa, in sostituzione del DC 9;

che quanto previsto, se pur garantisce più frequenze lungo le rotte che servono Trapani e Pantelleria (isola minore), bloccherà lo sviluppo al quale era avviato lo scalo (110.000 passeggeri trasportati nel 1987 contro i 57.000 del 1983, con un incremento dell'89 per cento), perchè verranno offerti meno posti e non sarà consentito il trasporto delle merci, per cui nel periodo estivo si riproporrà la strozzatura esistente fino al giugno 1984, quando si operava su Roma-Trapani con i DC 9 e su Trapani-Pantelleria con gli F 27,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno mantenere in linea il DC 9 che garantisce maggiore affidabilità, tempi di volo e capacità ottimali rispetto all'ATR 42;

se non sia necessario comunque adeguare le frequenze e gli orari.

(4-01309)

POLLICE. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che i 106 dipendenti dell'IBI (Intergovernamental bureau for informatics) sono stati tutti licenziati senza neanche ricevere le ultime mensilità nè altre spettanze;

che le organizzazioni sindacali hanno deciso di intraprendere tutte le iniziative giuridiche, sindacali e politiche per la salvaguardia dei diritti fondamentali dei lavoratori, primo tra tutti quello al lavoro;

che l'IBI ha personalità giuridica;

che con la legge 8 aprile 1954, n. 145, il Parlamento italiano accettò la convenzione istitutiva di detta organizzazione firmata a Parigi il 6 dicembre 1951 e inoltre, con legge 1 agosto 1978, n. 553, il Parlamento italiano ratificò «l'accordo di sede» tra il nostro Governo e detta organizzazione;

che risulta ad oggi che una piccola parte del personale è stata riassunta con contratti *part-time* senza alcun criterio di selezione e senza alcuna garanzia,

l'interrogante chiede di sapere se e con quali provvedimenti urgenti il Ministro in indirizzo intenda intervenire nella drammatica vicenda dei lavoratori dell'IBI.

(4-01310)

PICANO, PATRIARCA, D'AMELIO, MURMURA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che con il decreto ministeriale 26 gennaio 1988, n. 30, si è istituita, tra l'altro, la figura di igienista dentale;

che negli studi odontoiatrici italiani già operano, con le stesse mansioni che sancisce il decreto, migliaia di persone le cui capacità lavorative e conoscenze tecnico-scientifiche specifiche possono essere certificate dai titolari dello studio o diversamente accertate vagliando il *curriculum* di ogni lavoratore;

che negli studi odontoiatrici, di fatto, oltre alla figura dell'igienista dentale, esiste quella dell'assistente dentale, che è assimilabile ad una infermiera professionale con conoscenze specifiche nel settore dentale che comprende circa 35.000 persone già occupate in questo settore,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga, per quanto concerne la prima premessa, di rivedere il decreto, onde aggiungere norme transitorie atte al riconoscimento delle situazioni pregresse per le igieniste, nonchè meglio precisare in cosa consiste l'espressione di cui al punto 5, secondo comma: «...strette dipendenze dei medici...» per evitare il possibile insorgere di conflitti di competenza che potrebbero sfociare in illegale esercizio della professione medica;

se non si reputi, per quanto riguarda la seconda premessa, di estendere il decreto aggiungendo norme per il profilo di assistente dentale, prevedendo anche in questo caso il riconoscimento delle situazioni pregresse.

(4-01311)

TRIPODI, GAROFALO, MESORACA, ALBERTI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che nella piana in provincia di Reggio Calabria le raccoglitrici di olive e i braccianti, dopo sei giorni di dura ed aspra lotta unitaria per il

superamento dei salari di fame, per l'abolizione della vergogna del caporalato, per l'applicazione della legge sul collocamento e sulla sicurezza sociale, hanno conquistato con un lodo del prefetto un salario giornaliero di lire 27.000, che, pur essendo un importante risultato, rimane molto ad di sotto del salario contrattuale;

che, a conclusione della lotta, molti datori di lavoro olivicoli e alcuni personaggi mafiosi hanno effettuato una serrata, sia per la raccolta che per la molitura delle olive, con il preciso scopo di vanificare l'aumento salariale e sconfessare le determinazioni del prefetto;

che la grave provocazione ha determinato uno stato di acuta tensione tra le lavoratrici e i lavoratori, cui è andato subito il sostegno delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche democratiche e delle istituzioni locali e regionali,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda adottare per garantire il rispetto del lodo prefettizio, l'applicazione della legge sul collocamento, la lotta al caporalato e adeguati provvedimenti per il rinnovamento del settore olivicolo.

(4-01312)

BOATO, SPADACCIA, POLLICE, CORLEONE, PAGANI, STRIK LIEVERS, SIRTORI, ZUFFA, SIGNORI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni 27 e 28 febbraio 1988 si è svolto a Trento, nei locali della facoltà di sociologia, un convegno sul ventennale del 1968 dal titolo «A Trento, vent'anni dopo»;

che il convegno era promosso dall'università degli studi di Trento, con un impegno in prima persona del rettore, professor Fabio Ferrari, e con la partecipazione dei senatori Norberto Bobbio, Bruno Kessler, Marco Boato e Luigi Covatta, sottosegretario di stato per la pubblica istruzione;

che alle varie tavole rotonde che si sono tenute nel corso del convegno hanno partecipato il direttore del TG-1, Nuccio Fava, i direttori dei quotidiani «Adige» e «Alto Adige», Piero Agostini e Luciano Ceschia, il direttore del settimanale «Panorama», Claudio Rinaldi, l'inviato speciale del «Corriere della Sera», Maurizio Chierici, i docenti universitari Guido Baglioni, Ettore Rotelli e Pierangelo Schiera e sono inoltre intervenuti numerosi esponenti politici e sindacali, giuristi e docenti di Trento;

che alla seduta inaugurale del convegno erano presenti le principali autorità politiche, istituzionali e giudiziarie di Trento;

che i lavori del convegno, con una larghissima partecipazione non solo degli ex studenti del '68, ma anche di centinaia di cittadini di Trento, si sono svolti nella massima correttezza, dando vita ad un elevato dibattito politico-culturale, che ha trovato larga eco sui principali organi di informazione italiani,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo sia a conoscenza del fatto che – secondo quanto dettagliatamente riportato, anche con citazioni testuali tra virgolette, dal quoditiano «Alto Adige», in cronaca di Trento, del 16 marzo 1988 – la DIGOS di Trento avrebbe inviato un dettagliato rapporto sul convegno stesso alla procura della Repubblica di Trento;

se, in particolare, il Governo sia a conoscenza che in tale rapporto della DIGOS sarebbero contenuti i nomi e gli indirizzi di circa 150 persone partecipanti al convegno, le quali avevano spontaneamente formato tale elenco, per consentire all'università di mantenere un indirizzario aggiornato per altre, eventuali, future iniziative, e che, sulla base di tale indirizzario, la DIGOS avrebbe chiesto informazioni alle questure delle città in cui tali persone sono attualmente residenti ed esercitano la loro attività profesionale;

quale sia il giudizio del Governo su tale incredibile iniziativa della DIGOS di Trento, in relazione ad un avvenimento politico-culturale nel corso del quale, ovviamente, non si è verificato, neppure ipoteticamente, reato di sorta;

se il Governo non ritenga che, oltre a trattarsi di un fatto farsesco che rievoca metodi e mentalità di altri tempi, ci si trovi di fronte ad un vero e proprio abuso di potere e alla lesione di elementari diritti civili delle persone che hanno partecipato al convegno di Trento;

se il Governo non ritenga doveroso accertare immediatamente di chi sia la responsabilità di aver disposto tale iniziativa e prendere gli opportuni e necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.

(4-01313)